SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 27 novembre 2009 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Ministero della giustizia

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Banca d'Italia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 219

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 7 settembre 2009

Modifica degli allegati I, II, III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. *(09A14171)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 220

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 11 novembre 2009.

Modifica del decreto 31 ottobre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Seggiano» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *(09A14203)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale», registrata con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998. *(09A14204)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Modifica del decreto 3 novembre 2003, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996. *(09A14205)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Modifica del decreto 12 maggio 2008, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata con regolamento (CE) n. 138/01 della Commissione del 24 gennaio 2001. *(09A14206)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Modifica del decreto 15 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marrone della Valle di Susa» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica di origine protetta. *(09A14207)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Modifica del decreto 12 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Piemonte» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. *(09A14208)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio di Marsala - Istituto regionale della vite e del vino» autorizzato con decreto 22 settembre 2008, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. *(09A14209)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico Ligure Sas» autorizzato con decreto 2 aprile 2008, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. *(09A14210)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio di Milazzo - Istituto regionale della vite e del vino» autorizzato con decreto 22 settembre 2008, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. *(09A14211)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio centrale - Istituto regionale della vite e del vino» autorizzato con decreto 21 aprile 2008, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. *(09A14212)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio di Alcamo - Istituto regionale della vite e del vino» autorizzato con decreto 30 ottobre 2007, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione. *(09A14213)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro enologico meridionale di Italo De Luca» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. *(09A14214)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Multilab» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. *(09A14215)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Centro enologico meridionale di Italo De Luca», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. *(09A14216)*

DECRETO 11 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Multilab», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. *(09A14217)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Revoca della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline di Firenze». *(09A14218)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bonassisa-Lab S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. *(09A14219)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agriparadigma S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove. *(09A14220)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «INDAM Laboratori chimici S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. *(09A14221)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bonassisa-Lab S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. *(09A14222)*

DECRETO 13 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agriparadigma S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. *(09A14223)*

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2009.

Iscrizione della denominazione «Riso del Delta del Po» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(09A14224)*

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2009.

Iscrizione della denominazione «Limone Interdonato Messina» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. *(09A14225)*

PROVVEDIMENTO 13 novembre 2009.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Prosciutto di Norcia» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento CE 1065 della Commissione del 12 giugno 1997. *(09A14226)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 novembre 2009, n. **170**.

Disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per abrogare l'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, entrato in vigore il 25 novembre 2009;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È abrogato l'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, 167.

2. Sono nulli gli effetti eventualmente prodotti dall'articolo 1, comma 4-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nel periodo di vigenza della norma medesima.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

09G0184

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2009, n. **171**.

Regolamento di modifica dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 51 dello Statuto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l'innovazione;

Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 51 dello statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, è così sostituito:

«2. il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana può essere nominato per non più di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2009

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCONI, *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 161

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490:

«2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

— Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 recante: «Disposizioni urgenti per snellire ed incrementare la funzionalità della Croce rossa italiana», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 19 gennaio 2005, n. 1, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2004, n. 273.

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

09G0183

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 3 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Jevgenija Krutik, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della regione Campania.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Vista l'istanza della sig.ra Jevgenija Krutik, cittadina lituana, nata a Mosca il 17 settembre 1946, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «antros kategorijos gidas» rilasciato in Lituana dal «Valstybinis turizmo departementas pažymi», ai fini dell'accesso ed esercizio in regione Campania della professione di «guida turistica» nelle lingue russo e lituano;

Visto l'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 206/2007 che consente all'ufficio di procedere alla valutazione del titolo di formazione qualora in presenza di titoli identici a quelli già valutati con esito positivo in conferenza;

Visto il precedente decreto del 3 aprile 2009, analogo al caso in esame, regolarmente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2009;

Vista la formazione ricevuta dall'interessata che riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per il citato ambito territoriale si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi diciotto o in una prova attitudinale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Jevgenija Krutik, cittadina lituana, nata a Mosca il 17 settembre 1946, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale: regione Campania nelle lingue: russo e lituano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di mesi diciotto o in una prova attitudinale, di cui in premessa, secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la regione Campania rilascerà alla sigr.ra Jevgenija Krutik un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Roma, 3 novembre 2009

Il capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*
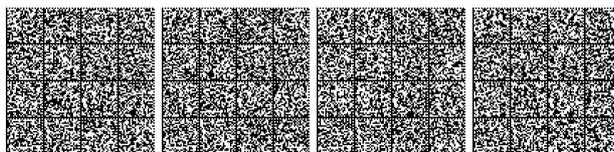
Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica consiste nell'acquisizione da parte della sig.ra Jevgenija Krutik nata a Mosca il 17 settembre 1946, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio: Regione Campania.
Tenuto conto che la richiedente risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza" e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: russo e lituano, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:
STORIA DELL'ARTE E ARCHEOLOGIA: carattere di vari periodi delle storie dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte. Con riferimento all'ambito della Campania: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte.
CARATTERE E STORIA DEL TERRITORIO: caratteri naturali e storici del paesaggio campano, rurale ed urbano. con riferimento all'ambito territoriale della Campania: conoscenza delle bellezze naturali. dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio.
TRADIZIONE E MANIFESTAZIONI: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito regionale: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali.
ITINERARI TURISTICI: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto.
LINGUA ITALIANA: è richiesto l'uso corretto della. lingua italiana.
Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica in Campania e per le lingue richieste dall'interessata. che curerà l'apprendimento da parte del tirocinante delle conoscenze di cui sopra. avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.
Il professionista responsabile comunica al Settore Sviluppo e Promozione Turismo la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.
Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte del Settore Sviluppo e Promozione – Assessorato Turismo.
A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 18 mesi trasmetterà alla Regione Campania (Assessorato al Turismo - Settore Sviluppo e Promozione Turismo - Servizio 03-Centro Direzionale V piano Is. C/5 - 80143 Napoli) una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica nell'ambito regionale.
In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.
In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.
Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, si rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione (art. 9 e 10 della legge Regionale 11/86).
Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento la tirocinante è tenuta al rispetto delle norme di cui alla legge regionale 11/86 ed è soggetta alle sanzioni ivi previste, con la sola esclusione di quelle relative al possesso della prescritta autorizzazione.

09A13951
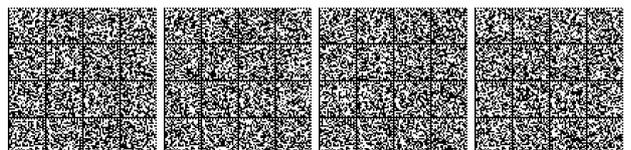
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Barsuglia Filippo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 268, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di geologo;

Vista l'istanza del sig. Barsuglia Filippo, nato a Cascina (Pisa-Italia) il 16 aprile 1973, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale francese di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di geologo - sezione A dell'albo;

Preso atto che ha conseguito il titolo accademico di «Maitrise Sciences de la Terre et de l'Univers, mention Geophyique» conseguito nell'anno accademico 1998-1999 presso la «Universitè Paris XI»;

Considerato che conseguito un «Diplome d'Etudes superieures specialisees de Geophyique appliquee» presso la «Universitè Paris VI» nell'anno accademico 1999-2000;

Considerato altresì che ha sostenuto alcuni esami del corso di laurea in scienze geologiche presso l'Università di Pisa ed ha completato il dottorato di ricerca in scienze della terra presso l'Università di Firenze nel 2008;

Preso atto che è iscritto alla «Union Francaise des Geologues» dal 2006;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 17 settembre 2009;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo - sezione A dell'albo, e che pertanto non è necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Barsuglia Filippo, nato a Cascina (Pisa-Italia) il 16 aprile 1973, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13958

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Pastor Julieta, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto l'art.1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Pastor Julieta, nata a Città del Messico il 18 luglio 1966, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», di cui è in possesso, conseguito in Perù, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en Derecho» conseguito presso l'«Universidad National Autonoma» in data 18 maggio 1993;

Considerato inoltre che è in possesso del «tesserino di abilitazione professionale» in quanto registrata presso la «Direzione generale per le professione dipendenti» rilasciata dalla «Secretaria de Educacion Publica-Direcion General de Profesiones» in data 24 settembre 1993;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 17 settembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza sopra citata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pastor Julieta, nata a Città del Messico il 18 luglio 1966, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A14199

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Arnone Giada, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Arnone Giada, cittadina italiana, nata a Bologna il 3 maggio 1974, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università degli studi di Bologna in data 20 febbraio 2002 e che detto titolo è stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 20 novembre 2007 dal Ministerio de Educacion y Ciencia;

Considerato che è iscritto all'«Ilustre colegio de abogados de Madrid» dal 18 febbraio 2008;

Considerato che con la domanda di riesame pervenuta il 28 settembre 2009 la sig.ra Arnone Giada dimostrava di aver completato la pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Bologna come attestato in data 12 novembre 2008;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 ottobre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nela Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Arnone Giada, cittadina italiana, nata a Bologna il 3 maggio 1974, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale aorale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) La candidatura, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istitutita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussione su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

09A14201

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Cremer Cecile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Cremer Cecile, nata il 26 febbraio 1973 a Rocourt (Belgio), cittadina belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingenieur civil geologue» conseguito presso la Università di Liegi nel settembre 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della autorità competente belga, detto titolo configura una formazione regolamentata;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che appare necessario applicare delle misure compensative in quanto la formazione documentata dalla richiedente, rispetto a quella richiesta in Italia all'ingegnere civile ambientale iscritto nella sezione A, appare essenzialmente quella di un ricercatore geotecnico e la sua attività professionale è stata svolta in ambito geologico/geotecnico, pertanto non si ravvisa alcuna preparazione per quanto attiene la progettazione civile ed edile;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cremer Cecile, nata il 26 febbraio 1973 a Rocourt (Belgio), cittadina belga, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi ventiquattro; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni; e solo orali 3) impianti tecnici nell'edilizia e nel territorio, 4) urbanistica e pianificazione territoriale.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A13954

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Leja Marc André, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Leja Marc André, nato l'11 maggio 1975 a Schweinfurt (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Germania, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settori civile ambientale, industriale e dell'informazione, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Ingenieur (FH)» presso la «Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Gottingen» nell'anno 2003;

Considerato che ha documentato di aver maturato esperienza professionale per un periodo superiore a tre anni, esperienza che gli consentirebbe la iscrizione in una «Ingenieurkammer» in qualità di «Beratender Ingenieur»;

Considerato pertanto che il sig. Leja è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione in Germania, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 19 settembre 2008 e del 10 luglio 2009 in cui, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri, è stata respinta l'istanza volta ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settori industriale e dell'informazione dell'albo degli ingegneri, in quanto la formazione accademico-professionale documentata dal sig. Leja è sostanzialmente diversa da quella richiesta in Italia agli iscritti in questi due settori, e le carenze sono tali da non poter essere colmate tramite l'applicazione di misure compensative;

Rilevato che nelle medesime sedute della Conferenza di servizi, in ordine alla domanda di iscrizione nella sezione A - settore civile ambientale, è stato espresso parere favorevole, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, previo superamento di misure compensative in quanto sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante;

Preso atto che le misure compensative applicate consistono in una prova attitudinale scritta e orale sui seguenti esami: 1) urbanistica e pianificazione territoriale, 2) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche delle costruzioni, 3) costruzioni idrauliche e marittime - idrologia oppure, in alternativa a scelta del richiedente, un tirocinio professionale della durata di diciotto mesi sulle materie oggetto della prova attitudinale;

Vista la istanza di riesame presentata dal sig. Leja, a sostegno della quale ha prodotto esperienza professionale maturata in Germania;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009, nella quale è stata accolta la domanda di riesame presentata dal sig. Leja ed è stato parzialmente modificato il precedente parere;

Rilevato comunque che, permangono le differenze riscontrate nelle precedenti Conferenze di servizi;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
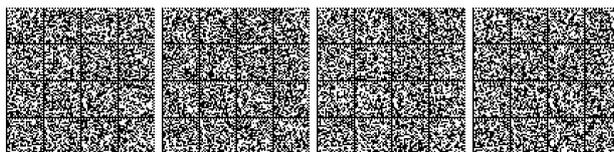
Decreta:

Art. 1.

Al sig. Leja Marc André, nato l'11 maggio 1975 a Schweinfurt (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur (FH)» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 6 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulla seguente materia: 1) tecnica delle costruzioni - ingegneria sismica e norme tecniche delle costruzioni.

Art. 4.

L'istanza relativa all'iscrizione all'albo ingegneri sezione A - settori industriale e dell'informazione è respinta.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A13955

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Boor Branko-Flaming, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Boor Branko-Flaming, nato il 17 febbraio 1968 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructilor de masini» conseguito presso la Università politehnica di Bucarest nel giugno 1993 — come attestato dal «Ministerul Invatamintului si Stiintei» — ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 6 marzo 2009 e del 17 settembre 2009, nel corso delle quali era stato espresso parere favorevole per la iscrizione nella sezione A - settore industriale dell'albo, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria, previo superamento di misure compensative;

Preso atto che le misure compensative applicate consistono in una prova attitudinale scritta e orale sui seguenti esami: 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici oppure, in alternativa a scelta del richiedente, un tirocinio professionale della durata di dodici mesi sulle materie oggetto della prova attitudinale;

Vista la istanza di riesame presentata dal sig. Boor, nella quale precisa che gli esami oggetto della prova attitudinale applicata al suo caso, non sono presenti nel piano di studi della facoltà di ingegneria di alcune Università italiane;

Vista altresì la documentazione allegata a sostegno della istanza di riesame, relativa ad esperienza professionale maturata in Romania;

Considerato quanto espresso nella Conferenza di servizi del 27 ottobre 2009, nella quale è stato confermato il parere precedentemente espresso, rigettando la richiesta di riesame presentata dall'interessato;

Rilevato pertanto che, permangono le differenze riscontrate nelle precedenti Conferenze di servizi, in quanto in Italia viene richiesta ad un ingegnere una formazione non solo accademica ma anche professionale, e quest'ultima si acquisisce successivamente alla laurea con il tirocinio e il superamento dell'esame di abilitazione professionale;

Rilevato inoltre che la esperienza professionale come documentata, non fornisce elementi utili per una diminuzione delle misure compensative come sopra descritte;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Boor Branko-Flaming, nato il 17 febbraio 1968 a Bucarest (Romania), cittadino romeno, è riconosciuto il titolo professionale di «Inginer - profilul Mecanic, specializarea Tehnologia constructilor de masini» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi dodici; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) impianti chimici, 2) impianti elettrici.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A13953

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Iles Ileana Mihaela di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Iles Ileana Mihaela, nata il 26 ottobre 1975 a Petrova (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer – profilul Inginerie Economica, specializarea Inginerie Economica in Domeniul Electric» conseguito presso la Università di Oradea nel luglio 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione dell' Autorità competente rumena, detto titolo configura una formazione regolamentata;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che appare necessario applicare delle misure compensative in quanto la formazione documentata dalla richiedente, rispetto a quella richiesta in Italia all'ingegnere industriale iscritto nella sezione A, verte essenzialmente sull'aspetto economico e manageriale, e che si rav-

visa dal punto di vista ingegneristico solo una conoscenza generale dell'elettrotecnica e delle sue applicazioni agli impianti industriali con alcuni elementi di informatica;
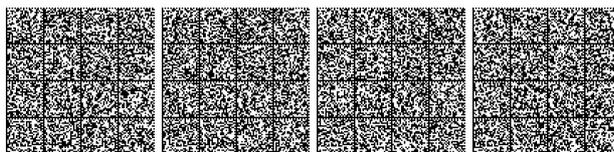
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Iles Ileana Mihaela, nata il 26 ottobre 1975 a Petrova (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale «Inginer – profilul Inginerie Economica, specializarea Inginerie Economica in Domeniul Electric» di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi trentasei; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Tecnologia meccanica, 2) Costruzioni di macchine, 3) Energetica e macchine a fluido; e solo orali 4) Impianti chimici, 5) Impianti industriali, 6) Impianti termoidraulici .

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri – sezione A settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A13982

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Baratta Carla, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Baratta Carla, nata il 6 settembre 1958 a Noceto (Parma - Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale venezuelano, ai fini dell'accesso all'albo dei «chimici - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en quimica» presso la «Universidad Simon Bolivar» di Caracas nel gennaio 1982;

Preso atto che ha documentato il possesso di attività professionale, maturata in Venezuela;
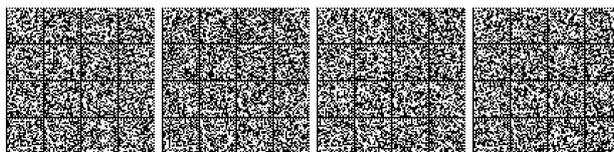
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 2009;

Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato altresì che la richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al chimico italiano, non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Baratta Carla, nata il 6 settembre 1958 a Noceto (Parma - Italia), cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «chimici» – sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13952

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Ciobanu Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Ciobanu Mihaela, nata il 28 febbraio 1978 a Brasov (Romania), cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Inginer diplomat, in profilul Ingineria Manageriala si Tehnologica, specializarea Tehnologii si echipamente neconventionale» presso la «Universitatea Transilvania» di Brasov nel giugno 2001, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente romena, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Considerato altresì che ha documentato di aver maturato esperienza professionale;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ciobanu Mihaela, nata il 28 febbraio 1978 a Brasov (Romania), cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di mesi trentasei; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: prova attitudinale per approfondire le materie scritte e orali: 1) tecnologia meccanica, 2) costruzioni di macchine, 3) impianti elettrici; e sulle materie solo orali: 4) impianti chimici, 5) impianti termoidraulici, 6) impianti industriali.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. Il candidato potrà accedere all'esame orale solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A13956

DECRETO 10 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Gallardo Salazar Cristobal Ramon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Gallardo Salazar Cristobal Ramon, nato il 23 novembre 1976 a El Saucejo (Sevilla-Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale conseguito nel Regno Unito, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico triennale di «Arquitecto tecnico» presso la «Escuela universitaria de Arquitectura tecnica» di Siviglia nel novembre 1998;

Considerato inoltre ha conseguito un «MSc in Structural Engineering» presso la «University of Newcastle» (Regno Unito) nell'anno accademico 2002-2003;

Considerato infine che ha documentato di aver conseguito nel settembre 2008 il titolo professionale di «Chartered Member (MIStructE) of the Institution of Structural Engineers»;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi nella seduta del 10 luglio 2009;

Considerato che sono emerse delle differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gallardo Salazar Cristobal Ramon, nato il 23 novembre 1976 a El Saucejo (Sevilla- Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 36 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) architettura tecnica e composizione architettonica, 2) tecnica delle costruzioni – ingegneria sismica e norme tecniche sulle costruzioni, 3) costruzione di strade, ferrovie, aeroporti, 4) costruzioni idrauliche e marittime e idrologia; e sulle materie solo orali: 5) urbanistica e pianificazione territoriale, 6) impianti tecnici nell'edilizia e territorio.

Roma, 10 novembre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A13957

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 26 settembre 2007, 14 marzo 2008 e 20 giugno 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione «ADR Concilmed».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197, del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 26 settembre 2007, modificato con PP.D.G. 14 marzo 2008 e 20 giugno 2008, con il quale l'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21, codice fiscale n. 95086510633 e partita I.V.A. 05804571213, è stata iscritta, dalla data del provvedimento, al n. 16 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le note in data 24 luglio 2009 prot. DAG 14/08/2009. 0104248.E e 6 ottobre 2009 prot. DAG 6/10/2009.0121139. E con le quali l'avv. Vincenzo Ferrò, nato a Napoli il 22 febbraio 1958, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «ADR Concilmed», ha chiesto l'inserimento di undici ulteriori conciliatori (in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione; che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro; che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Bellanca Nicola, nato a Pozzuoli (Napoli) il 16 luglio 1967;

avv. Blaquier Gaetana, nata a Napoli il 31 luglio 1973;

avv. Costantini Francesco, nato a Napoli il 16 agosto 1957;

avv. Gesualdo Maria Rosaria, nata a Nola (Napoli) il 27 ottobre 1952;

avv. Iervolino Maria Margherita, nata a Napoli l'8 febbraio 1978;

avv. Mele Roberto, nato a Napoli il 28 novembre 1954;

avv. Mugnano Anna, nata a Napoli il 14 gennaio 1962;

dott. Pignataro Maria Concetta, nata a Villaricca (Napoli) il 24 gennaio 1981;

avv. Rendina Gabriele, nato a Capua (Caserta) il 1° gennaio 1957;

avv. Romano Giuseppe, nato a Napoli il 9 novembre 1960;

avv. Sticco Annamaria, nata a Napoli il 23 agosto 1963;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 26 settembre 2007, 14 marzo 2008 e 20 giugno 2008, d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione «ADR Concilmed», con sede legale in Napoli, via Pomponio Gaurico n. 21, codice fiscale n. 95086510633 e partita I.V.A. 05804571213, limitatamente al numero dei conciliatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4, lettera *a)* i e *b)* i del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve in-

tendersi ampliato di undici ulteriori unità: avv. Bellanca Nicola, nato a Pozzuoli (Napoli) il 16 luglio 1967, avv. Blaquier Gaetana, nata a Napoli il 31 luglio 1973, avv. Costantini Francesco, nato a Napoli il 16 agosto 1957, avv. Gesualdo Maria Rosaria, nata a Nola (Napoli) il 27 ottobre 1952, avv. Iervolino Maria Margherita, nata a Napoli l'8 febbraio 1978, avv. Mele Roberto, nato a Napoli il 28 novembre 1954, avv. Mugnano Anna, nata a Napoli il 14 gennaio 1962, dott. Pignataro Maria Concetta, nata a Villaricca (Napoli) il 24 gennaio 1981, avv. Rendina Gabriele, nato a Capua (Caserta) il 1° gennaio 1957, avv. Romano Giuseppe, nato a Napoli il 9 novembre 1960, avv. Sticco Annamaria, nata a Napoli il 23 agosto 1963.

Resta ferma l'iscrizione al n. 16 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13560

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 4 maggio 2007, 19 marzo 2008, 25 luglio 2008 e 20 maggio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze, denominato «Servizio di conciliazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il PDG 4 maggio 2007, modificato con PP.D.G. 19 marzo 2008, 25 luglio 2008 e 20 maggio 2009 d'iscrizione al n. 4 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze, con sede legale in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, codice fiscale n. 80002690487 e partita I.V.A. n. 03097420487, denominato «Servizio di conciliazione»;

Vista l'istanza in data 8 luglio 2009, prot. DAG 9/07/2009.0090510.E, con la quale è stato comunicato che dal 4 giugno 2009 è stato eletto il nuovo presidente della Camera di commercio di Firenze nella persona del dott. Vasco Galgani, nato a Barberino Val d'Elsa (Firenze) il 30 gennaio 1948, avvicendatosi al dott. Luca Mantellassi nato a Firenze il 3 ottobre 1957;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.D.G. 4 maggio 2007, 19 marzo 2008, 25 luglio 2008 e 20 maggio 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze, con sede legale in Firenze, piazza dei Giudici n. 3, codice fiscale n. 80002690487 e partita I.V.A. 03097420487, denominato «Servizio di conciliazione», limitatamente al legale rappresentante.

Dalla data del 4 giugno 2009 il presidente e legale rappresentante del «Servizio di conciliazione» organismo non autonomo costituito nell'ambito della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Firenze, deve intendersi il dott. Vasco Galgani, nato a Barberino Val d'Elsa (Firenze) il 30 gennaio 1948.

Resta ferma l'iscrizione al n. 4 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 7 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13559

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Marrocco Franka, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Marrocco Franka cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di «Kosmetikerin» conseguito in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Visto il decreto legislativo n. 206/2007 che all'art. 1 disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea che consente al titolare di tali qualifiche di esercitare la professione corrispondente;

Visto l'art 5, comma 1, lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Considerato che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera *b)*, punto 2, del richiamato decreto legislativo n. 206/2007;

Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l'attività di estetista a livello nazionale;

Vista la differenza sostanziale nella formazione tedesca rispetto a quella italiana, sia nei contenuti che nella durata, non compensata dall'esperienza professionale, si rende necessario, sentito il parere della categoria professionale CNA Benessere e Sanità, sottoporre la richiedente ad una misura compensativa, così come previsto all'art. 22 del su citato decreto legislativo n. 206/2007, volta ad accertare le conoscenze deontologiche e professionali del richiedente;

Vista la nota del 20 maggio 2009, con la quale la sig.ra Marrocco Franka ha esercitato il diritto di opzione di cui all' art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, scegliendo quale misura compensativa il superamento di una prova attitudinale;

Visto il verbale dell'8 ottobre 2009, trasmesso dalla provincia di Frosinone attestante il superamento della prova d'esame davanti ad una commissione esaminatrice, pervenuto in data 9 ottobre 2009;

Decreta:

Il diploma di «Kosmetikerin» conseguito in Germania l'8 settembre 1983, dalla sig.ra Marrocco Franka nata il 7 giugno 1964 a Rothenburg (Germania), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2009

Il direttore generale: MANCINI

09A13948

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Dearbhla Mary Ursula Duffy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 28 agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dearbhla Mary Ursula Duffy nata a Monaghan Co Louth (Irlanda) il giorno 31 ottobre 1969, di cittadinanza irlandese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licentiate in Medicine and Obstetrics» rilasciato in data 3 giugno 1994 dalla Royal College of Physicians of Ireland - Irlanda, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Vista la medesima istanza del 28 agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Dearbhla Mary Ursula Duffy ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Certificate of specialist doctos Psychiatry» rilasciato in data

17 aprile 2000 dalla Comhairle na nDochtúirí Leighis - Irlanda, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in psichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto il titolo di «Licentiate in Medicine and Obstetrics» rilasciato in data 3 giugno 1994 dalla Royal College of Physicians of Ireland - Irlanda, alla sig.ra Dearbhla Mary Ursula Duffy, nata a Monaghan Co Louth (Irlanda) il giorno 31 ottobre 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Dearbhla Mary Ursula Duffy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3.

Il titolo di «Certificate of specialist doctos Psychiatry» rilasciato dalla Comhairle na nDochtúirí Leighis - Irlanda, in data 17 aprile 2000 alla Sig.ra Dearbhla Mary Ursula Duffy, nata a Monaghan Co Louth (Irlanda) il giorno 31 ottobre 1969, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in psichiatria.

Art. 4.

La sig.ra Dearbhla Mary Ursula Duffy, previa iscrizione all'ordine dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'art. 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in psichiatria, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13833

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Deptuła, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 1° agosto 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Anna Deptuła nata a Kolbuszowa (Polonia) il giorno 1° marzo 1979, di cittadinanza polacca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Magister farmacji» rilasciato in data 27 giugno 2003 dalla Akademia Medyczna w Lublinie - Polonia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Magister farmacji» rilasciato dalla Akademia Medyczna w Lublinie - Polonia – in data 27 giugno 2003 alla sig.ra Anna Deptuła, nata a Kolbuszowa (Polonia) il giorno 1° marzo 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Anna Deptuła è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente com-

petente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.
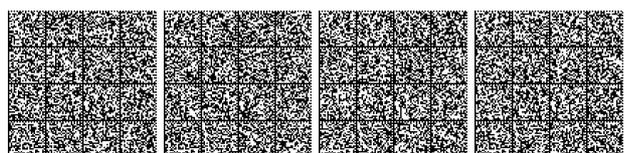
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13950

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tatiana Tuicova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 6 febbraio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Tatiana Tuicova, nata a Hadijensk-Krasnodar (Russia) il giorno 16 settembre 1970, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 12 febbraio 1998, con il n. 246 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Targu Mures - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licență de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie din Targu Mures - Romania – in data 12/02/1998 con il n. 246 alla sig.ra Tatiana Tuicova, nata a Hadijensk-Krasnodar (Russia) il giorno 16 settembre 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Tatiana Tuicova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13949

DECRETO 9 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Orsini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 ottobre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alessandro Orsini, nato a Nacka/Stockholm (Svezia) il giorno 26 marzo 1976, di cittadinanza svedese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Medicinae Dentium
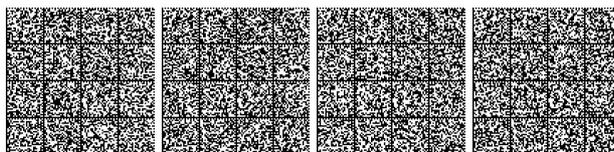
Doctoris - MDDr» rilasciato in data 12 giugno 2008 dalla Universitas Carolina Pragensis - Repubblica Ceca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Medicinae Dentium Doctoris - MDDr» rilasciato dalla Universitas Carolina Pragensis - Repubblica Ceca – in data 12 giugno 2008 al Sig. Alessandro Orsini, nato a Nacka/Stockholm (Svezia) il giorno 26 marzo 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Alessandro Orsini è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 9 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A13947

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Verena Kiebacher, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Verena Kiebacher;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto la sua formazione scolastica è avvenuta in scuole statali italiane con lingua d'insegnamento tedesca e con l'italiano come seconda lingua;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore:

«Magistra der Philosophie» Geschichte, Studienzweig: Geschichte und Sozialkunde (Lehramt an höheren Schulen); Deutsche Philologie, Studienzweig: Deutsche Philologie» (Lehramt an höheren Schulen), rilasciato il 28 aprile 2004 dall' Università «Leopold Franzens» di Innsbruck (Austria);

«Abschlussbestätigung» (attestato di formazione pedagogica), conseguito presso Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung dell'Università di Innsbruck (Austria);

«Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums gemäß § 24 des Unterrichtspraktikumsgesetzes» (Italiano e Inglese), rilasciato da «Höhere Technische Bundes - Lehr - und Versuchsanstalt» di Innsbruck il 1° settembre 2005;

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Verena Kiebacher, nata a Vipiteno (Bolzano) il 20 aprile 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

93/A Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

98/A Tedesco, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A13825

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Luz Sebastián Bea, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il D.M. 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Luz Sebastián Bea;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc. rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22, del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Licenciada en Filología (Sección: Filologia Hispánica - Literatura Española»), rilasciato nel 1983 dall' Università di Valencia (Spagna);

«Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato nel 2005 dall' Università di Valencia;

posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Maria Luz Sebastián Bea, nata a Valencia (Spagna) il 5 aprile 1960, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A13827

DECRETO 2 novembre 2009.

Riconoscimento, al prof. Sebastian Beltramini, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in combinato disposto con l'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in paese non comunitario dal prof. Sebastian Beltramini;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sottoindicata;

Visto l'art. 7, del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che, l'interessato, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerato dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica in quanto ha conseguito il diploma di pianoforte, presso il Conservatorio statale di musica «Santa Cecilia» di Roma;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Profesor Nacional de Musica con especialidad en Piano», conseguito nel 1995, presso l'Instituto Universitario Nacional del Arte - Conservatorio Nacional Superior de Musica «Carlos Lopez Buchardo» di Buenos Aires;

«Licenciado en Artes Musicales con Orientacion en Instrumento - Piano», conseguito nel 2003, presso l'Instituto Universitario Nacional del Arte «Carlos Lopez Buchardo» di Buenos Aires;

posseduto dal prof. Sebastian Beltramini di cittadinanza italiana, nato a Buenos Aires (Repubblica Argentina) il 30 settembre 1974, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nella classe:

77/A Strumento musicale «Pianoforte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A13828
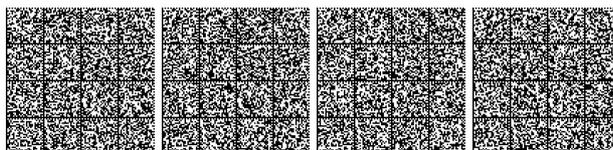
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 6 novembre 2009.

Modalità di pagamento per il ripiano di eccedenza del tetto di spesa a carico della Spa Schering Plough per il medicinale «Noxafil». (Determinazione n. 1439/2009).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina AIFA n. C/102/2006 del 18 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2006 con l'indicazione del tetto di spesa per il medicinale «Noxafil»;

Vista la seduta del Comitato prezzi e rimborso del 21 ottobre 2009, con la quale si sono stabiliti gli importi;

Determina:

Art. 1.

Ai fini del ripiano della eccedenza di spesa accertato rispetto ai livelli definiti nella procedura negoziale in sede di classificazione in fascia di rimborsabilità del prodotto NOXAFIL, l'azienda dovrà provvedere al pagamento del valore indicato alle distinte Regioni come riportato nell'allegato elenco (all. 1).

Art. 2.

Il versamento degli importi dovuti alle singole Regioni devono essere effettuati in due tranche di eguale importo rispettivamente entro 15 giorni successivi alla pubblicazione della presente determina e la seconda entro il 30 dicembre 2009. L'attestazione dei versamenti devono essere inviati all'AIFA - Ufficio prezzi e rimborso, via Sierra Nevada, 60 - Roma.

I versamenti dovranno essere effettuati utilizzando gli indirizzi già predisposti per le modalità di payback e riportati sul sito: https://trasparenza.agenziafarmaco.it/payback specificando nella causale quali somme dovute dalle aziende farmaceutiche per ripiano eccedenza tetto di spesa.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 novembre 2009

Il direttore generale: RASI
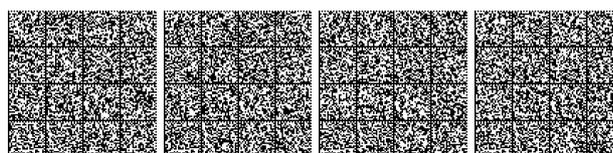
Allegato 1
Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto di spesa

Ditta: SCHERING PLOUGH Spa

Specialità medicinale: NOXAFIL

	Ammontare sforamento	Ammontare rata
Abruzzo	€ 1.428	€ 714
Calabria	€ 1.171	€ 586
Campania	€ 742	€ 371
Emilia Romagna	€ 11.450	€ 5.725
Friuli V. Giulia	€ 7.338	€ 3.669
Lazio	€ 6.540	€ 3.270
Liguria	€ 1.570	€ 785
Lombardia	€ 14.333	€ 7.167
Marche	€ 1.256	€ 628
Piemonte	€ 14.076	€ 7.038
Pr. Aut. Bolzano	€ 1.770	€ 885
Puglia	€ 1.342	€ 671
Sardegna	€ 2.056	€ 1.028
Sicilia	€ 2.627	€ 1.314
Toscana	€ 1.628	€ 814
Umbria	€ 3.426	€ 1.713
Veneto	€ 7.452	€ 3.726
Italia	€ 80.205	€ 40.103

09A14302

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Caltanissetta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Caltanissetta nel giorno 29 ottobre u.s.

Motivazioni:

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa della partecipazione del personale all'assemblea sindacale indetta dall'organizzazione sindacale UIL PA, giorno 29 ottobre 2009, dalle ore 9,30 sono stati sospesi i servizi istituzionali di competenza.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 11 novembre 2009

Il direttore regionale: SELLERI

09A13935

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 5 novembre 2009.

Linee di demarcazione tra integratori alimentari, prodotti destinati ad una alimentazione particolare e alimenti addizionati di vitamine e minerali - Criteri di composizione e di etichettatura di alcune categorie di prodotti destinati ad una alimentazione particolare.

PREMESSA.

Alla luce del complesso quadro legislativo delineatosi nel settore alimentare, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed elementi utili agli operatori del settore alimentare e agli organi di controllo per una corretta interpretazione delle norme specifiche su:

1) prodotti destinati ad una alimentazione particolare;

2) alimenti addizionati di vitamine e minerali;

3) integratori alimentari,

ai fini di un adeguato posizionamento normativo di tali prodotti.

Va premesso che a livello nazionale il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 di attuazione della direttiva 89/398/CEE recante la disciplina dei soli prodotti destinati ad una alimentazione particolare, quali gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici, ha compreso inizialmente nel suo campo di applicazione anche gli integratori alimentari e gli alimenti addizionali di vitamine e minerali. Con l'adozione di detta direttiva, infatti, fu rinviata ad una fase successiva l'armonizzazione di queste ultime due categorie di prodotti, che invece, secondo i criteri della legge nazionale previgente, erano considerati a loro volta prodotti dietetici.

La direttiva 89/398/CEE, risalente ad oltre venti anni fa, ha subito nel tempo varie modifiche e risulta oggi abrogata dalla direttiva 2009/39/CE, che ne rappresenta la versione codificata.

A dieci anni dall'emanazione del decreto legislativo 111/92 è poi intervenuta la disciplina specifica sugli integratori alimentari con la direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 169/2004, e dopo altri quattro anni quella sugli alimenti addizionati di vitamine e minerali con il regolamento (CE) 1925/2006.

Con quest'ultimo regolamento è intervenuto in pari data il regolamento (CE) 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, i cosiddetti claims, che si applica a tutti gli alimenti, compresi quelli rientranti nelle categorie specifiche in questione.

Nonostante l'articolazione normativa cui si è pervenuti, si continua a registrare una presentazione impropria di prodotti notificati in relazione allo specifico campo normativo di appartenenza.

CRITERI DI DEMARCAZIONE.

In linea generale, per poter essere considerato dietetico, un prodotto deve presentare sul piano nutritivo una composizione appositamente ideata per far fronte alle specifiche esigenze di una fascia particolare di consumatori, quando solo questa può trarre «benefici» dal suo consumo e non l'intera popolazione, che al limite potrebbe arrivare ad averne anche degli svantaggi.

A tal fine la sua composizione deve essere nettamente distinta da quella di prodotti analoghi di uso corrente, ove esistenti, per effetto di un adattamento nutrizionale significativo alle esigenze nutrizionali particolari. In alcuni casi un prodotto dietetico può rappresentare l'intera razione alimentare.

Sui criteri per la destinazione selettiva di un prodotto come dietetico si considerino i seguenti esempi: una pasta senza glutine non apporterebbe alcun «beneficio» ad un consumatore non intollerante a tale sostanza, mentre un prodotto con una componente in aminoacidi priva di fenilalanina, per un consumatore non fenilchetonurico, sarebbe nutrizionalmente svantaggioso.

Alla luce dell'evoluzione normativa che ha portato all'inquadramento autonomo degli integratori alimentari, prodotti presentati in capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili non risultano inquadrabili tra i dietetici in quanto non rappresentano dei succedanei di alimenti di uso corrente specificamente adattati ad esigenze nutrizionali particolari.

Solo in casi eccezionali, quando la composizione mirata di un prodotto ne impone un uso selettivo (valga lo stesso esempio della miscela di aminoacidi priva di fenilalanina), la destinazione particolare prevale sulla forma di presentazione e il prodotto stesso, pur se in capsule, si colloca tra i dietetici.

In definitiva, un prodotto in possesso di un profilo nutrizionale di alta qualità, capace di facilitare la realizzazione di una corretta razione alimentare per il consumatore medio, non può essere escluso dal consumo generale e proposto come dietetico quando non vi sono ragioni fondate per prevederne una destinazione particolare.

Gli alimenti «senza zuccheri aggiunti», ad esempio, ancor prima della disciplina specifica sui claims nutrizionali e sulla salute introdotta dal regolamento (CE) 1924/2006, sono stati inquadrati come alimenti di consumo corrente (classificando gli edulcoranti tra gli additivi) per l'esigenza comune della popolazione di contenere l'apporto alimentare di calorie e di zuccheri.

Gli altri claims nutrizionali previsti dallo stesso regolamento (CE) 1924/2006 rappresentano a loro volta un fattore limitativo per poter presentare come dietetici prodotti, ad esempio, «a basso contenuto calorico», «ricco in fibra», «a basso contenuto di sodio/sale» o «a bassissimo contenuto di sodio/sale».

In linea generale, pare opportuno evidenziare che i claims nutrizionali rappresentano attualmente un sistema informativo utile a favorire corrette scelte alimentari anche da parte dei diabetici, per cui prodotti destinati a tali soggetti come dietetici devono necessariamente presentare altri adattamenti compositivi.

Resta fermo che i succedanei ipo-asodici del sale mantengono i requisiti richiesti per una destinazione particolare. Se infatti l'esigenza comune di contenere l'apporto alimentare di sale non giustifica una destinazione particolare di alimenti con un tenore basso o bassissimo di sodio, l'impiego anche di detti succedanei per uso domestico continua ad apparire proporzionato, in funzione del possibile beneficio, solo per fasce particolari della popolazione (ad esempio gli ipertesi).

Anche i succedanei dei preparati per brodo, o preparati analoghi, specificamente formulati per limitare l'apporto alimentare di sodio, analogamente ai succedanei del sale ricadono tra i prodotti dietetici.

Altre tipologie di prodotti attualmente ricadenti tra i dietetici, che si riportano a titolo esemplificativo, sono le seguenti:

prodotti a base di carboidrati ed elettroliti per la reidratazione orale in caso di diarrea;

latte e derivati delattosati;

paste iperproteiche;

prodotti tipo spuntini o componenti parziali di un pasto per diete ipocaloriche.

Come esempio di prodotti destinati ad una alimentazione particolare nell'ambito degli alimenti per la prima infanzia, poi, si riportano i cosiddetti latti di crescita, destinati a bambini da uno a tre anni.

Fatta salva la dichiarazione della specifica destinazione, i claims sulla salute per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare sono subordinati al regolamento (CE) 1924/2006. Fanno eccezione le formule per lattanti, i cui claims nutrizionali e sulla salute sono disciplinati in un apposito allegato, il IV, del decreto ministeriale 9 aprile 2009, n. 82, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/141/CE.

Pertanto la conformità di un alimento alle condizioni previste per un claim sulla salute non è il requisito per inquadrare lo stesso come dietetico, senza un adattamento nutrizionale della composizione in funzione di una destinazione particolare.

Altro punto da evidenziare è che un prodotto non può ricadere tra i dietetici per la sola aggiunta di vitamine e minerali, senza altri adattamenti della composizione.

Ad esempio, una barretta addizionata di vitamine e minerali con una composizione nutrizionale complessivamente adattata come sostituto di un pasto ricade tra i prodotti dietetici, mentre una barretta che sia solo addizionata di vitamine e minerali ricade nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1925/2006.

Per quanto concerne gli integratori alimentari, la definizione normativa che ne viene data è già chiaramente indicativa.

La direttiva 2002/46/CE li definisce come «i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, sia monocomposti che pluricomposti, in forme di dosaggio, vale a dire in forme di commercializzazione quali capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili … destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari».

Il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, esplicitando ulteriormente quanto comunque si evince dalla direttiva 2002/46/CE, fornisce una descrizione ancora più esaustiva dei possibili costituenti degli integratori, individuando tra questi «le vitamine e i minerali» o «altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale».
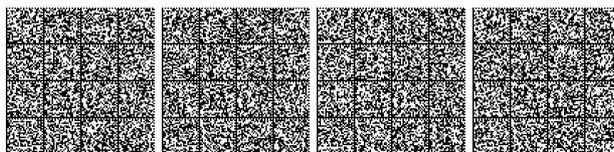
In definitiva vanno considerati integratori quei prodotti concentrati in sostanze nutritive e fisiologiche che, essendo presentati in «capsule, pastiglie, compresse, pillole e simili … destinati ad essere assunti in piccoli quantitativi unitari», non hanno un impatto significativo sulla razione alimentare in termini di energia, cioè di apporto calorico.

Peraltro, la marginalità di detto impatto consente di non assoggettare gli integratori al criterio dei profili nutrizionali del regolamento (CE) 1924/2006 quale garanzia della qualità nutrizionale complessiva dei prodotti oggetto di claims.

I criteri sopra indicati sono stati considerati nella recente revisione delle linee guida ministeriali sugli integratori alimentari, pubblicate sul portale del Ministero (www.ministerosalute.it – tema: «alimenti particolari e integratori»).

Di conseguenza, prodotti considerati precedentemente come «integratori energetici» e «integratori proteici», ad impatto calorico significativo, vanno esclusi dal campo di applicazione della norma sugli integratori alimentari.

Si fa riferimento in particolare a barrette o a prodotti in polvere, contenenti anche vitamine e minerali, che con le quantità di assunzione consigliate apportano quantità significative di energia da proteine, carboidrati e grassi.

In linea orientativa, tali prodotti possono essere classificati come dietetici ove in possesso di una composizione distinta da quella degli alimenti di uso corrente e idonea a far fronte ad esigenze nutrizionali particolari (come ad esempio quelle degli sportivi).

In mancanza di tale requisito, la collocazione ricadrebbe tra gli alimenti addizionati di vitamine e minerali nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1925/2006.

Per i prodotti notificati e presentati come integratori, che richiedono un riposizionamento normativo nel senso sopra indicato, si invitano le imprese interessate ad una loro rivalutazione e alla trasmissione di un modello di etichetta conforme alle disposizioni del nuovo campo normativo.

Si richiama infine l'art. 10, comma 2, lettera *a)* del citato regolamento (CE) 1924/2006 per evidenziare che nell'etichettatura di tutti i prodotti in oggetto, in presenza di claims sulla salute, va riportata una dizione del tipo seguente:

«Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano».

Nel caso degli integratori, dove è già prevista per l'etichettatura l'indicazione che il prodotto non sostituisce una dieta variata, va aggiunta la seconda parte della frase con il riferimento allo stile di vita sano.

Inoltre, anche per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare, l'etichettatura nutrizionale, in presenza di claims sulla salute, deve comprendere il tenore di saturi, zuccheri, fibra alimentare e sodio ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) 1924/2006, mentre ciò è previsto in ogni caso per gli alimenti addizionati di vitamine e minerali dall'art. 7, comma 3 del regolamento (CE) 1925/2006.

ALLEGATI.

Per evitare sovrapposizioni tra integratori e prodotti dietetici sono state parallelamente revisionate e semplificate, in attesa di sviluppi normativi comunitari, anche le «Linee guida sulla composizione, etichettatura e pubblicità dei prodotti dietetici per sportivi», di cui alla circolare 30 novembre 2005, n. 3, che si riportano nella nuova versione in allegato 1.

Viene pertanto abrogata la circolare 30 novembre 2005, n. 3.

Inoltre:

in allegato 2 si riportano le linee guida sui sali dietetici, aggiornate a loro volta;

in allegato 3 vengono fornite specifiche indicazioni sui prodotti senza glutine alla luce del regolamento (CE) 41/2009;

in allegato 4 vengono stabiliti i criteri cui devono essere conformi i prodotti dietetici a/ipoproteici per diete ipoproteiche.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

p. *Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario di Stato
MARTINI

ALLEGATO *1*

PRODOTTI ADATTATI AD UN INTENSO SFORZO MUSCOLARE, SOPRATTUTTO PER GLI SPORTIVI: LINEE GUIDA SULLA COMPOSIZIONE, ETICHETTATURA E PUBBLICITÀ

I prodotti devono presentare una composizione nutrizionalmente adattata alle particolari esigenze degli sportivi e risultare adeguati per gli usi specifici che ne vengono proposti.

Resta fermo, come già evidenziato, che prodotti nelle forme di presentazione in capsule, tavolette, compresse, fialoidi, e simili si collocano di norma nel settore degli integratori alimentari.

Per le sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali, si richiamano le disposizioni della direttiva 2001/15/CE (attuata con il decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 31) vigenti fino al 31 dicembre 2009, cui subentrano dal 1° gennaio 2010 le disposizioni del regolamento (CE) 953/2009 del 13 ottobre 2009.

Ove presenti vitamine e minerali, il tenore sulla porzione non deve essere inferiore al 15% della relativa RDA.

Resta fermo che attraverso i piani di autocontrollo va esclusa la presenza anche in tracce di eventuali contaminanti dopanti e/o di sostanze incluse nella lista di cui alla legge n. 376 del 14 dicembre 2000 relativa alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

In linea di massima, i prodotti formulati per far fronte alle esigenze nutrizionali particolari degli sportivi possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

a) prodotti energetici;

b) concentrati proteico-aminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato;

c) prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione;

d) altri prodotti specificamente adattati.
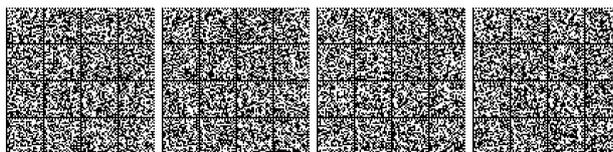
a) *Prodotti energetici.*

Si considerano tali prodotti a netta prevalenza di fonti energetiche come i carboidrati, con i singoli costituenti rappresentati da zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio), in associazione con altri carboidrati a vario grado di polimerizzazione.

L'apporto energetico minimo con le quantità di assunzione consigliate può andare nell'ordine delle 200 kcal per porzione, ma può anche essere minore in relazione al momento di consumo rispetto a quello dello svolgimento della prestazione sportiva.

Il numero delle porzioni consigliate giornalmente deve essere correlato alla durata della prestazione e all'entità dello sforzo.

I prodotti possono presentare una componente vitaminica, ad esempio le vitamine del gruppo B che intervengono come coenzimi nei processi metabolici energetici, nonché altre vitamine, minerali o sostanze ad attività antiossidante riconosciuta.

Se tra le fonti energetiche sono presenti dei grassi con contenuto significativo di acidi grassi polinsaturi, è auspicabile l'integrazione con vitamina E.

b) *Concentrati proteico/aminoacidici per il sostegno del fabbisogno azotato.*

Si considerano tali prodotti in cui le calorie fornite dalla componente proteica siano nettamente prevalenti rispetto alle calorie totali.

L'indice chimico delle fonti proteiche impiegate deve essere pari ad almeno l'80% di quello della proteine di riferimento FAO/OMS.

Se il prodotto comprende aminoacidi ramificati tra gli ingredienti, il livello di 5 g, come somma dell'aggiunta di leucina, isoleucina e valina rappresenta il riferimento per l'apporto massimo giornaliero.

In relazione ai rapporti quantitativi tra gli aminoacidi ramificati aggiunti nella composizione del prodotto, va considerato che la leucina risulta essere la più attiva sul fisiologico anabolismo muscolare.

Nel determinare le quantità di assunzione consigliate si deve tener conto delle altre fonti proteiche assunte con la dieta, che di norma la pratica sportiva amatoriale non comporta un incremento rilevante del fabbisogno proteico e non si deve comunque indurre a sovrastimare tale fabbisogno.

Per quanto riguarda l'eventuale componente vitaminica, si evidenzia in particolare la vitamina B6 in funzione del metabolismo proteico.

Nella composizione del prodotto possono essere comprese altre sostanze, come ad esempio la carnosina e la creatina. Per quest'ultima, in relazione all'apporto giornaliero e alle indicazioni ammesse, vale quanto previsto per l'impiego negli integratori alimentari.

c) *Prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa sudorazione.*

Sono prodotti a base di carboidrati, quali sostanzialmente zuccheri e/o maltodestrine, associati a sali minerali per reintegrare le perdite idrosaline conseguenti a sudorazione.

Nella forma pronta per l'uso si propone come riferimento un apporto energetico compreso tra 80 e 350 kcal/l e quanto segue per la concentrazione di elettroliti (con una osmolalità compresa tra 200 e 330 mOsmol/kg di acqua):

Ione	mEq/l	corrispondenti a mg/l
Sodio	20-50	460-1150
Cloro	max 36	max 1278
Potassio	“ 7,5	“ 292

È inoltre auspicabile la presenza di magnesio.

d) *Altri prodotti specificamente adattati.*

Vengono valutati sulla base della specifica composizione.

ETICHETTATURA

Per tutti i prodotti va riportata in etichetta un dicitura del tipo:

Il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.

Per i concentrati proteici e/o aminoacidici, come per la presenza di creatina, va riportata anche la seguente avvertenza:

Non superare le quantità di assunzione consigliate. Non utilizzare in gravidanza e nei bambini, o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico.

La pubblicità deve essere coerente con le proprietà rivendicate in etichetta, non deve indurre in errore sul ruolo dei prodotti o promuovere un consumo non compatibile come componente di una adeguata razione alimentare. Inoltre, non deve tendere a far credere che una dieta equilibrata e variata non sia in grado di soddisfare i fabbisogni nutrizionali, né a sottovalutare l'esigenza di seguire una dieta adeguata e un sano stile di vita.

ALLEGATO *2*

SALI DIETETICI: LINEE GUIDA

Sali iposodici.

Sono considerati tali succedanei del sale con un contenuto di cloruro di sodio compreso tra il 20 e il 35%, corrispondente ad un tenore di sodio compreso tra 7,8 g e 13,6 g %.

Il rapporto potassio/sodio non deve essere inferiore a 1,5:1.

Sali asodici.

Sono considerati tali succedanei del sale privi di cloruro di sodio, con un tenore residuo di sodio non superiore a 120 mg/100 g.

Per entrambe le tipologie di prodotti è consigliabile che il tenore massimo di potassio, derivante dai sali sostitutivi utilizzati come ingredienti, non superi un livello nell'ordine di un terzo del peso totale.

Per quanto concerne l'etichettatura, per entrambe le tipologie di sali:

va riportato il tenore di potassio;

le indicazioni devono fare riferimento all'uso in diete richiedenti globalmente una riduzione dell'apporto di sodio, come ad esempio in caso di ipertensione arteriosa;

occorre riportare una avvertenza sulla opportunità di sentire il consiglio del medico per l'uso, soprattutto in caso di insufficienza renale.

Per l'eventuale aggiunta di iodio si applicano i parametri previsti dal decreto ministeriale 10 agosto 1995, n. 562: Regolamento concernente la produzione e il commercio di sale da cucina iodurato, di sale iodato e di sale iodurato e iodato.

ALLEGATO *3*

PRODOTTI SENZA GLUTINE

Il regolamento (CE) 41/2009 stabilisce i criteri per la composizione e l'etichettatura dei prodotti dietetici destinati ai soggetti intolleranti al glutine, nonché le condizioni per poter indicare l'assenza di glutine in alimenti di uso corrente (l'art. 2, comma 2 della direttiva 2009/39/CE prevede la possibilità, per i prodotti alimentari di uso corrente adatti ad una alimentazione particolare, di menzionare tale proprietà).

L'immissione in commercio dei prodotti dietetici senza glutine resta subordinata alla procedura di notifica trattandosi di prodotti non compresi nell'allegato 1 della suddetta direttiva.

In definitiva, al fine di consentire la disponibilità sul mercato di una varietà di prodotti alimentari adatti alle esigenze dei soggetti intolleranti al glutine e al livello di sensibilità individuale alla sostanza (*cfr.* sesto considerando del regolamento), a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti dietetici:

1) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioè 20 ppm, a base di ingredienti privi di glutine all'origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine.

Tali prodotti vanno definiti «senza glutine»;

2) prodotti con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 mg/kg, cioè 100 ppm, a base di ingredienti depurati di glutine.

Tali prodotti vanno definiti «con contenuto di glutine molto basso».

Restano ammessi all'inclusione nel registro nazionale, ai fini dell'erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, solo i prodotti dietetici «senza glutine» di cui alla prima categoria, considerando l'entità del consumo di succedanei di alimenti contenenti glutine in diete di tipo mediterraneo.

Si richiama la legge 21 marzo 2005, n. 55 «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica», per la possibilità di impiegare sale arricchito con iodio in sostituzione del sale comune anche nella fabbricazione dei prodotti dietetici in questione.

In relazione agli alimenti di uso corrente, va premesso che resta fermo l'art. 2, paragrafo 1, lettera *a)*, punto *iii)* della direttiva 2000/13/CE, secondo il quale l'etichettatura non deve essere tale da indurre in errore il consumatore, specialmente «suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche».

Ai sensi del regolamento (CE) 41/2009, pertanto, la dizione «senza glutine» è ammessa nell'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di alimenti di uso corrente di preparazione industriale con un residuo di glutine non superiore a 20 mg/kg, cioè 20 ppm:

che siano comunque privi di ingredienti derivati da cereali contenenti glutine (ove presenti, peraltro, dovrebbero essere indicati secondo le disposizioni di etichettatura vigenti in materia di «allergeni» alimentari), e

quando serva a garantire che dal processo produttivo non derivino apporti inattesi di glutine.

Pare opportuno precisare che per alimenti di uso corrente con residuo di glutine compreso tra 20 e 100 ppm non sono ammessi riferimenti di alcun tipo, diretti o indiretti, al glutine o all'assenza di cereali che lo contengono.

La dizione «senza glutine» è consentita, alle stesse condizioni previste per gli alimenti di uso corrente, per:

gli alimenti addizionati di vitamine e minerali di cui al regolamento (CE) 1925/2006;

gli integratori alimentari;

i prodotti destinati ad una alimentazione particolare non appartenenti alla categoria dei prodotti dietetici senza glutine.

Per quanto sopra la dizione «non contiene fonti di glutine» precedentemente ammessa dal Ministero per alimenti di consumo corrente quali salumi e gelati in vaschetta di produzione industriale con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 ppm, va sostituita con la dizione «senza glutine», a partire dalle prossime produzioni.

Alla luce delle disposizioni definite dal regolamento (CE) 41/2009, che non limita l'impiego della dizione «senza glutine» ai prodotti dietetici, il Ministero avvierà una revisione dei prodotti finora notificati e inclusi nel registro nazionale. Ciò per pervenire alla classificazione come dietetici solo dei succedanei di alimenti in cui la presenza di cereali contenenti glutine è caratterizzante e prevalente, se non esclusiva.

Resta fermo che gli alimenti di uso corrente definiti «senza glutine» devono essere prodotti secondo un piano di autocontrollo specificamente adattato a garantire che il tenore residuo di glutine non superi i 20 ppm.

A tal fine in detto piano va inserito il punto critico relativo al glutine, prevedendone un controllo e una gestione adeguati, con particolare riferimento alle materie prime impiegate, al loro stoccaggio, al processo produttivo, ai piani di sanificazione e pulizia.

ALLEGATO *4*

PRODOTTI DIETETICI A/IPOPROTEICI PER DIETE IPOPROTEICHE

Alla luce della situazione determinatasi nel settore dei prodotti dietetici aproteici e ipoproteici, si ritiene opportuno esplicitare quanto segue.

I prodotti in questione sono classificati come alimenti destinati a fini medici speciali ai sensi della direttiva 99/21/CE, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57.

Ricadono infatti nella categoria di cui all'art. 2, comma 2, lettera *c)* del predetto decreto del Presidente della Repubblica come «alimenti incompleti dal punto di vista nutrizionale con una formulazione … adattata ad una specifica malattia … che non sono adatti ad essere utilizzati come unica fonte di nutrimento».

Possono essere definiti prodotti dietetici aproteici i succedanei di alimenti di uso corrente con significativo tenore proteico, di derivazione vegetale, come pane, pasta, biscotti, prodotti da forno e simili, che presentano un tenore proteico residuo non superiore all'1%.

Visto che sono stati ammessi anche succedanei di detti alimenti con un tenore proteico superiore all'1%, definiti come «ipoproteici», il limite per tale definizione è nell'ordine del 2%.

Per quanto concerne succedanei di bevande fonte o ricche di proteine anche di origine animale, gli stessi possono essere definiti prodotti dietetici aproteici se il tenore proteico residuo non è superiore a 0,5 g%.

Considerando il possibile impiego dei prodotti anche da parte di soggetti con malattie congenite a carico del metabolismo degli aminoacidi, la dichiarazione in etichetta del tenore proteico residuo, nei termini «proteine non superiori a …» può essere seguita dal termine «di cui …», con l'indicazione del tenore degli aminoacidi di cui va limitato l'apporto.

In etichetta, inoltre, va indicato anche il tenore di sodio, potassio e fosforo, che deve essere contenuto.

In relazione agli scarti analitici tollerabili in fase di controllo, sono considerati ammissibili solo valori pari o inferiori rispetto al tenore proteico dichiarato come limite massimo.

Quanto sopra indicato integra per i prodotti in questione le disposizioni generali sulla tolleranza analitica del tenore proteico dichiarato, previste dalla circolare 30 ottobre 2002, n. 7 sui criteri per la valutazione della conformità delle informazioni nutrizionali dichiarate in etichetta.

09A14198

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dermaxid Shampoo» 25 mg/ml

Decreto n. 159 del 27 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «DERMAXID SHAMPOO» 25 mg/ml shampoo per cani.

Titolare A.I.C.: società Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103864017.

Composizione: 1 ml di shampoo contiene:

Principi attivi: Benzolile perossido 25 mg;

Pari a benzoile perossido idrato 33,3 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: Dermaxid Shampoo è indicato:

per il trattamento topico di dermatosi con componente batterica e/o alterata secrezione sebacea: piodermite superficiale e profonda, piodermite delle pieghe (intertrigo), cellulite, follicolite, seborrea, foruncolosi, acne, sindrome del comedone dello Schnauzer;

in caso di infezioni cutanee profonde ed estese può essere necessario associare una terapia antibiotica sistemica, secondo le indicazioni del medico veterinario;

come coadiuvante in corso di trattamento di: demodicosi, piodemodicosi, pododemodicosi e dermatite da Malassezia pachydermatis;

come trattamento antisettico cutaneo per uso periodico.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi.

Regime di dispensazione: medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13823

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 50% Ascor Chimici».

Provvedimento n. 209 del 28 ottobre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «OSSITETRACICLINA 50% ASCOR CHIMICI», nelle confezioni:

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103661017;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103661029;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103661031.

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Bertinoro (Forlì Cesena), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II ridotta: modifica della composizione quali quantitativa degli eccipienti; Variazione tipo I: modifica dimensione del lotto.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II ridotta concernente la sostituzione dell'eccipiente sodio citrato con due nuovi eccipienti, sodio lauril solfato e povidone K17, mentre sono state modificate le quantità degli eccipienti EDTA tetrasodico e sodio carbonato.

La composizione ora autorizzata è la seguente: 100 g di prodotto contengono:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

È autorizzata altresì la modifica della dimensione del lotto di produzione standard di fabbricazione del prodotto finito, da 500 kg, come in precedenza autorizzato, ad una dimensione compresa nel range 300 - 700 kg.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13824

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario: Oxiter 200 - A.I.C. n. 102759014; Amprolium 12% -A.I.C. n. 102528015, a nome dell'impresa Dox-Al Italia S.p.a., largo Donegani n. 2 - Monza Brianza, codice fiscale n. 02117690152, sono decadute.

Motivo della decadenza: inosservanza del termine concesso per la richiesta di rinnovo.

Il decreto n. 126 del 21 settembre 2009, è sostituito dal presente decreto.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A13826

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Quased S.r.l., in Abbiategrasso.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Quased.r.l. - Via V. Veneto, 5/A - Abbiategrasso (Milano).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 novembre 2009.

09A13938

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Sicilcert S.r.l., in Palermo.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Sicilcert S.r.l. - Via Sardegna, 76 - Palermo.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 novembre 2009.

09A13936

Rinnovo di abilitazioni all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo Idea di Pluda & C., in Montirone.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Idea di Pluda & C. - Via Michelangelo, 14 - Montirone (Brescia).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 novembre 2009.

09A13937

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente «Estratto di provvedimento UPC/II/746 del 12 dicembre 2009», relativo alla specialità medicinale «Lortaan».

Nell'estratto di provvedimento UPC/II/746 del 12 ottobre 2009, relativo alla specialità medicinale: LORTAAN, ove è scritto:

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni: 4.2 - 4.8 e 5.1 e relative modifiche del Foglio Illustrativo,

leggasi:

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni: 4.1- 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.6 - 4.8 e 5.1 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.

09A14296

Rettifica dell'estratto della determinazione A.I.C./N/V n. 718 del 17 marzo 2009, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Hlicokit».

Estratto determinazione AIC/N 2459 del 2 novembre 2009

All'Estratto della Determinazione AIC/N/V n. 718 del 17 marzo 2009, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2009, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: HELICOKIT, nella forma e confezione: «37,5 mg compresse» 2 compresse (codice A.I.C. n. 034837031);

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Pontina, 5 - km 29, 00040 Pomezia - Italia, cod. fisc. 01328640592, è apportata la seguente modifica nella sezione relativa al prezzo al pubblico (IVA inclusa): Euro 31,75 in luogo di Euro 31,73.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

09A14301

BANCA D'ITALIA

Guide pratiche relative ai contratti di conto corrente e di mutui ipotecari

Con provvedimento del 29 luglio 2009, recante «Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», agli intermediari è stato richiesto di mettere a disposizione dei clienti «Guide» pratiche relative ai contratti di conto corrente e ai mutui ipotecari offerti ai consumatori (sez. II, par. 2). Le Guide sono volte a fornire, in relazione a questi prodotti, indicazioni pratiche e una chiara illustrazione dei diritti dei clienti. Sono redatte in conformità a modelli predisposti dalla Banca d'Italia, che gli intermediari devono stampare e rendere disponibili ai clienti secondo le modalità previste dalle citate Disposizioni.

In relazione a quanto precede, con il presente provvedimento vengono emanate le Guide sul conto corrente e sul mutuo per i consumatori, che integrano l'Allegato 3 del provvedimento citato in premessa.

Le Guide sono state elaborate con l'ausilio di esperti in grafica e in comunicazione per assicurarne la massima chiarezza e renderne la struttura e il linguaggio accessibili a tutti. Esse recano la data del 30 novembre 2009; per tener conto dell'evoluzione del quadro normativo e di eventuali esigenze emerse dal loro uso concreto, verranno di norma aggiornate con cadenza annuale dalla Banca d'Italia.

Gli intermediari sono tenuti a stampare le Guide utilizzando gli appositi file disponibili sul sito web www.bancaditalia.it e secondo le specifiche tecniche ivi indicate. La sola terza pagina di copertina è personalizzabile e deve contenere almeno i recapiti dell'ufficio reclami (indirizzo di posta ordinaria e/o elettronica) nonché, ove esistenti, i contatti utili per la richiesta di ulteriori informazioni da parte del cliente (ad es. call center). Nella terza pagina di copertina della Guida sul conto corrente Poste Italiane indicherà inoltre che le informazioni ivi contenute sono utili anche per i conti correnti postali da essa offerti.

Le Guide devono essere messe a disposizione della clientela entro il 31 dicembre 2009.

Il presente provvedimento e le Guide saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web www.bancaditalia.it

Roma, 20 novembre 2009

Il Governatore: DRAGHI

ALLEGATO

Il conto corrente
in parole semplici
le domande di base
come scegliere il conto
i diritti del cliente
le attenzioni del cliente
il conto corrente dalla A alla Z
i contatti utili
BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA
LE GUIDE DELLA BANCA D'ITALIA

Cosa c'è in questa guida

Le domande di base

Che cos'è?

Il conto corrente bancario semplifica la gestione del denaro: il cliente deposita in banca i suoi risparmi, la banca li custodisce e offre una serie di servizi, quali accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle bollette, carta di debito (per esempio Bancomat o Postamat), assegni.
Il cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente in qualsiasi momento.

Come si apre?

Prima di tutto, è necessario andare presso la filiale o sul sito internet di una o più banche e informarsi sui servizi e i costi del conto corrente. Il cliente può ottenere la documentazione per valutare e scegliere con calma tra diverse offerte senza per questo impegnarsi in alcun modo con la banca.
Una volta scelto il conto, il cliente può aprirlo sia in banca con un documento di identità valido, sia sul sito internet della banca seguendo le istruzioni.
Se la banca è disponibile ad aprire il conto, si procede al contratto.

Costa?

Sì, perché la banca offre al cliente una serie di servizi.
Questi possono essere molto diversi e anche i loro costi possono essere calcolati in modo diverso.
Per questo è molto importante valutare con attenzione i costi di ciascun servizio prima di prendere una decisione.

3 passi per scegliere il conto

1. Porsi alcune domande

Apro il conto per esigenze della famiglia o solo per esigenze personali?
Più sono le persone che utilizzano il conto, più saranno le operazioni che probabilmente verranno effettuate.

Quante operazioni penso di effettuare al mese?
Al crescere del numero di operazioni aumentano i costi variabili, se il contratto li prevede.

Voglio un conto online o preferisco andare direttamente allo sportello?
Utilizzare il conto attraverso internet comporta generalmente costi minori per il cliente, ma richiede anche più attenzioni per poter operare con la massima sicurezza senza subire frodi.
È importante chiedere alla banca quali cautele adottare e consultare la pagina dedicata alla sicurezza sul sito internet.

Utilizzerò la carta di debito per pagamenti o prelievi?
Utilizzare la carta di debito come strumento di pagamento dei propri acquisti (con i POS) generalmente non comporta spese per il cliente.
Invece, i prelievi di contante allo sportello automatico (ATM) possono produrre spese e/o commissioni, soprattutto se effettuati presso una banca diversa da quella che ha emesso la carta.

Ho bisogno di una carta di credito?
La carta di credito consente di acquistare nei negozi, via internet, via telefono e in tutto il mondo, beni e servizi senza pagare in contanti.
Il rilascio e l'utilizzo di una carta di credito hanno dei costi per il cliente, quali: canone annuo e, quando viene richiesto il pagamento rateale, interessi. I costi della carta di credito sono riportati sul Foglio Informativo.

Utilizzerò il conto per pagamenti ricorrenti, quali affitti, utenze, telepass, rate del mutuo?
Il cliente può richiedere che il pagamento avvenga in automatico, riducendo il tempo e l'impegno da dedicare a queste incombenze.

Potrei aver bisogno di un fido?
Occorre valutare attentamente questa esigenza.
Un eventuale scoperto di conto corrente è più flessibile di altre forme di finanziamento ma anche più costoso.

Mi occorrono altri servizi associati al conto (per esempio, cassette di sicurezza o dossier titoli)?
Spesso le banche offrono conti "a pacchetto", che comprendono anche servizi accessori al conto corrente.
La loro convenienza dipende da quanto il cliente abbia realmente bisogno di questi servizi.

2. Orientarsi tra i tipi di conto

I conti correnti offerti dalle banche italiane sono moltissimi.
I più diffusi possono essere ricondotti a questi tre tipi:

Conti ordinari
cioè i cosiddetti "conti a consumo", in cui le spese dipendono dal numero di operazioni effettuate: più operazioni si fanno, più si spende.

Conti in convenzione
cioè conti che beneficiano di sconti e agevolazioni grazie ad accordi precisi con determinate categorie di clienti.

Conti a pacchetto
con un canone che può comprendere anche altri servizi, quali cassette di sicurezza, assicurazioni e gestione del risparmio.

I conti a pacchetto si distinguono in conti "con franchigia", in cui il canone include un numero limitato di operazioni gratuite, e conti "senza franchigia", in cui è possibile effettuare un numero illimitato di operazioni gratuite.

3. Valutare i costi

Il costo complessivo del conto è di solito composto da una parte fissa e da una parte variabile.

I costi fissi

non dipendono da quanto e da come si utilizza il conto.
I principali sono il canone annuo del conto corrente, i canoni legati a eventuali carte di pagamento, le imposte di bollo, le spese per l'invio delle comunicazioni al cliente. Il canone annuo include spesso anche un certo numero di operazioni.

I costi variabili

dipendono dal numero e dal tipo di operazioni che si fanno (ad esempio: prelievo di denaro con la carta di debito, incasso assegni).

Ecco i principali costi variabili da considerare con attenzione quando si sceglie un conto:

> spese per la registrazione sul conto di ogni operazione
> commissioni per l'esecuzione dei singoli servizi
> spese di liquidazione periodica, ogni volta che la banca calcola gli oneri e gli interessi
> interessi e altri oneri in caso di scoperto.

Per offrire un utile parametro di valutazione dei costi, nel Foglio Informativo del conto corrente la banca fornisce l'**Indicatore Sintetico di Costo (ISC)**, che stima il costo del conto corrente sulla base di uno o più profili di operatività standard.
Al momento della pubblicazione di questa Guida, i profili di operatività sono in corso di definizione da parte della Banca d'Italia.

La chiusura definitiva del conto è senza spese e senza penalità.

i diritti del cliente

Al momento di **scegliere**

- Ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia di questa Guida**.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé il **Foglio Informativo**, che illustra caratteristiche, rischi e costi del conto corrente e dei servizi associati.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **Documento di Sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.
- Avere a disposizione anche sul **sito internet** della banca il Foglio Informativo e inoltre, se è possibile concludere il contratto online, avere la copia completa del contratto con il Documento di Sintesi.
- Conoscere i **costi orientativi** del conto corrente per ciascuno dei profili riportati sul Foglio Informativo.

Al momento di **firmare**

- Prendere visione del **Documento di Sintesi**, che riporta tutte le condizioni economiche ed è unito al contratto.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
- Ricevere una **copia del contratto**, firmato dalla banca, e una **copia del Documento di Sintesi**, da conservare. Ricevere l'attestazione della conclusione del contratto, la copia dello stesso contratto e del Documento di Sintesi, se la stipula avviene online.

Durante il **rapporto contrattuale**

- Ricevere **comunicazioni periodiche** sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il Documento di Sintesi. Il cliente ha 60 giorni per contestare il rendiconto dal momento in cui lo riceve. Ricevere a inizio anno un riepilogo delle spese complessive sostenute nell'anno precedente.
- Ricevere in anticipo dalla banca la proposta di qualunque **modifica delle condizioni contrattuali**, facoltà generalmente prevista nel contratto. La proposta deve indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, recedendo dal contratto. Quando la modifica riguarda i tassi di interesse e dipende da decisioni della Banca Centrale Europea, la banca deve modificare nello stesso momento i tassi debitori e quelli creditori.
- Avere la stessa periodicità nella **capitalizzazione degli interessi** debitori e creditori.
- **Chiudere il conto corrente** e/o recedere dai rapporti collegati (quali carta di debito, carta di credito, domiciliazioni) in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese.
- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della **documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni**. La richiesta può essere fatta anche dopo la chiusura del conto.
- Avere la **decorrenza e la disponibilità degli interessi** su una somma a partire dal giorno stesso del versamento di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari di un cliente con un conto presso la stessa succursale. Gli interessi si producono fino al giorno del prelievo.

Dopo la **chiusura**

- Ricevere il **rendiconto**, con tutte le movimentazioni e il saldo, e il **Documento di Sintesi**.

Le attenzioni ! del cliente

Non emettere assegni a vuoto o effettuare pagamenti con carte di pagamento senza avere la necessaria copertura in conto corrente.

Ciò può comportare l'iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), l'archivio informatizzato consultabile da tutte le banche e, per alcuni dati, anche da qualsiasi cittadino. Chi è iscritto nella CAI può subire alcune sanzioni temporanee (ad esempio il divieto di emettere assegni), ma soprattutto può compromettere i suoi rapporti futuri con le banche.

Compilare gli assegni in ogni loro parte.

Firmare e inserire sempre la data in cui l'assegno viene emesso, l'importo in lettere e in cifre e il beneficiario, per evitare utilizzi impropri dell'assegno.
Se un assegno non ha la clausola "non trasferibile" ed è emesso a favore di altre persone, può essere girato a terzi, che possono a loro volta girarlo. Se ha la clausola "non trasferibile", può essere incassato solo dal beneficiario. Se il cliente indica se stesso come beneficiario (ad esempio "nome e cognome", "me medesimo", "m.m."), l'assegno può essere incassato o versato solo dal cliente, salvo girata.
In base alla normativa antiriciclaggio, gli assegni di importo pari o superiore a 12.500 euro devono contenere la clausola "non trasferibile". Le sanzioni possono arrivare fino al 40% dell'importo.

Se si opera tramite internet, fare estrema attenzione alle truffe.

Il sistema più diffuso su internet per frodare i clienti delle banche è il phishing, che ha l'obiettivo di carpire i loro dati riservati.

In genere il cliente riceve messaggi email apparentemente credibili e plausibili, che gli chiedono per esempio nome e cognome, identificativo e password di accesso al conto online, il numero di carta di credito, di conto corrente, della carta di identità, oppure lo invitano a cliccare su link contenuti all'interno del messaggio.
Non è facile distinguere questi messaggi ingannevoli perché si presentano con i nomi e i marchi di banche e istituzioni affidabili e importanti.

Nel dubbio, ricordare che le banche non chiedono mai dati per email ai propri clienti.

Custodire con attenzione le carte di pagamento e i relativi codici di utilizzo, gli assegni, i codici per l'accesso online al conto corrente.

Segnalare immediatamente smarrimento e furto alla banca o all'istituto che ha emesso la carta.
Generalmente sui siti delle banche sono disponibili tutte le indicazioni che riguardano la sicurezza e i numeri di telefono cui segnalare smarrimenti e furti.

I rischi di subire frodi aumentano in caso di utilizzo del conto corrente online.
È quindi necessario osservare con rigore le misure di sicurezza indicate dalla banca.

Il conto corrente dalla A alla Z

> Accredito e addebito
L'accredito è il denaro versato sul conto corrente, l'addebito quello prelevato o utilizzato per pagamenti, sia dal cliente sia dalla banca per suo conto.

> Assegno bancario
Con l'assegno bancario il cliente dà ordine alla banca di pagare una somma di denaro, a terzi o a se stesso. Se il cliente desidera avere assegni senza la clausola "non trasferibile" prestampata, deve chiederli espressamente alla banca e pagare l'imposta prevista dalla legge (1,50 euro per assegno).

> ATM (Automated Teller Machine)
Sportello automatico per prelevare contante (utilizzando la carta di debito o di credito), richiedere informazioni sul conto e ottenere altri servizi.

> Bonifico
L'operazione con la quale si trasferiscono le somme da un conto corrente a un altro, anche di banche diverse. Chi invia la somma si chiama *ordinante*, chi la riceve si chiama *beneficiario*. Quando il trasferimento avviene tra conti della stessa banca, il bonifico si chiama *giroconto*.

> Capitalizzazione degli interessi
Il saldo del conto corrente produce interessi: a favore del cliente se positivo; a favore della banca se negativo.
La capitalizzazione significa che gli interessi, una volta accreditati e addebitati sul conto, producono a loro volta interessi. Il calcolo per gli interessi a debito e per quelli a credito deve avere la stessa periodicità.

> Carta di credito
Carta che permette al titolare di acquistare (tramite POS) beni e/o servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM) con addebito posticipato. Le operazioni prevedono generalmente un massimale di utilizzo (il cosiddetto "plafond") definito nel contratto.
Il titolare della carta, a seconda del contratto e del tipo di carta di credito, pagherà in un'unica soluzione, di solito ogni mese con addebito sul conto corrente (la cosiddetta "carta di credito classica" o "charge"), oppure a rate, con gli interessi ("carta di credito revolving").

> Carta di debito
Carta che permette al titolare, in base a un contratto con la propria banca, di acquistare (tramite POS) beni e/o servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta.
Le più diffuse sono le carte Bancomat e Postamat.

> Commissione di Massimo Scoperto (CMS)
Quando il saldo è negativo (nel linguaggio quotidiano, quando il conto "va in rosso"), la banca applica un tasso di interesse, detto "debitore" per il cliente.
Sull'ammontare più alto raggiunto dal saldo negativo, oltre all'interesse debitore, può essere prevista dal contratto una commissione, detta "di massimo scoperto".
Questa commissione può essere applicata se il saldo a debito dura per almeno 30 giorni consecutivi e se il conto ha un fido.
Nel contratto, nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi devono essere indicati: la misura percentuale per il calcolo della commissione, il periodo al quale la commissione si riferisce (generalmente trimestrale), i criteri per determinare l'importo su cui è calcolata la commissione, alcuni esempi.
La CMS può far aumentare in maniera significativa il costo del saldo negativo. È quindi necessario prestare la massima attenzione e, in caso di dubbio, chiedere spiegazioni alla banca sul funzionamento della CMS.

> Coordinate bancarie
Le coordinate bancarie sono un codice che consente l'identificazione univoca del conto corrente. Funzionano da "indirizzo" del conto e infatti servono a trasferire denaro tra conti.
Il codice è composto di numeri e lettere, articolati in quattro campi:
- CIN (un solo carattere): garantisce l'esattezza delle coordinate.
- CODICE ABI (cinque cifre): identifica la banca presso la quale risiede il conto.
- CAB (cinque cifre): identifica lo sportello della banca.
- NUMERO C/C (al massimo dodici caratteri): identifica il conto corrente.

L'insieme di queste coordinate, preceduto dal codice di identificazione nazionale (per l'Italia IT) e da due cifre di controllo, costituisce l'IBAN (27 caratteri), oggi richiesto per i bonifici in ambito europeo.
Le coordinate bancarie sono indicate con chiarezza sull'estratto conto.

> Data contabile, disponibile e valuta
A ogni accredito e addebito la banca assegna tre tipi di date:
- **data contabile:** il giorno in cui la banca registra l'operazione
- **data disponibile:** il giorno dal quale il denaro accreditato può essere utilizzato per pagamenti e prelievi
- **data valuta:** il giorno dal quale le somme versate iniziano a produrre interessi per il cliente e quelle prelevate cessano di produrli.

Il contratto deve indicare le date valuta su versamenti e prelievi e le date per la disponibilità degli importi accreditati.

> Domiciliazione bancaria
La domiciliazione è un servizio associato al conto corrente che consente di eseguire direttamente sul conto pagamenti periodici, quali le bollette e le rate del mutuo.
Per attivare una domiciliazione, basta richiederlo alla propria banca o a chi riceverà il pagamento.
Se si chiude il conto corrente, è possibile richiedere il trasferimento automatico delle domiciliazioni alla nuova banca, che gestirà il passaggio.

> Fido o affidamento
La somma che la banca, su richiesta preventiva del cliente, si impegna a mettere a sua disposizione oltre il saldo disponibile.
Il contratto può prevedere il pagamento di interessi sulle somme utilizzate o altre commissioni (ad esempio la commissione di massimo scoperto).

> Firma congiunta
Quando apre un conto corrente, il cliente deve depositare in banca la sua firma. Servirà per verificare se le operazioni, in particolare quelle di pagamento, sono state effettivamente disposte dal correntista.
Se il conto corrente è intestato a due o più persone, ognuna deve depositare la sua firma.
Il contratto deve specificare quali operazioni richiedono la firma di tutti i correntisti (firma congiunta) e quali soltanto una (firma disgiunta). Questo significa che un conto corrente può essere aperto da più persone, che lo possono usare in modo separato.

> Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
L'ISC è una misura sintetica del costo totale del conto corrente.
Il Foglio Informativo e il Documento di Sintesi indicano l'ISC per i profili standard di operatività individuati dalla Banca d'Italia.

> POS (Point of Sale)
Apparecchiatura automatica che permette di pagare beni e/o servizi presso il loro fornitore utilizzando la carta di credito o di debito. L'apparecchiatura consente di trasferire le informazioni necessarie per l'autorizzazione e la registrazione del pagamento in tempo reale o differito.

> Saldo
La differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data.
Se il saldo è positivo, indica la somma disponibile sul conto corrente.
Le somme che rimangono inutilizzate fruttano interessi, da calcolare sulla base di un tasso detto "creditore".
Il saldo contabile si riferisce alle operazioni registrate.
Il saldo disponibile si riferisce alla somma che può essere effettivamente utilizzata.

> Tasso creditore
Tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.

> Tasso debitore
Tasso utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate oltre le disponibilità del conto. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
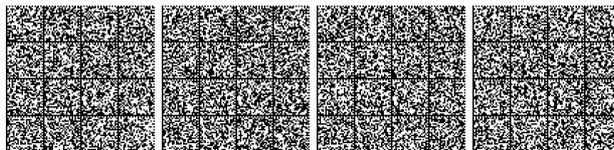
Chiarimenti? Reclami?
I contatti utili

Per ogni informazione utile il cliente può anche rivolgersi all'eventuale call center della banca indicato nella pagina accanto.

Il cliente può presentare un reclamo alla banca anche per lettera raccomandata A/R o per email. Gli indirizzi sono indicati nella pagina accanto.

L'Ufficio Reclami deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (> www.arbitrobancariofinanziario.it).

Una volta aperto il conto...

... è importante controllare nel tempo se le condizioni contrattuali del conto sono ancora adeguate alle proprie esigenze perché possono cambiare:

- la situazione personale o lavorativa
- le offerte delle banche, con nuovi prodotti e proposte, anche più vantaggiosi.

Nel rendiconto e nel documento di sintesi annuale vi sono informazioni utili.

pagina personalizzabile dalla banca

La Banca d'Italia è la banca centrale dello Stato italiano.

Tra i suoi obiettivi:
- assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari
- migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini
- aiutarli a conoscere i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli.

Le guide *in parole semplici* fanno parte di questo impegno.

www.bancaditalia.it

Guida aggiornata al 30 novembre 2009

Cosa c'è in questa guida

? Le domande di base

Che cos'è?

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine, in genere con una durata che va da 5 a 30 anni. Può essere un impegno finanziario notevole, da valutare con grande attenzione.
Il cliente lo rimborsa con rate di importo costante o variabile, di solito mensili o semestrali.

A cosa serve?

Il mutuo serve per acquistare, costruire o ristrutturare un immobile, in particolare la casa di abitazione.
È chiamato "mutuo ipotecario" perché il pagamento delle rate è garantito da un'ipoteca su un immobile.

Chi lo può richiedere e chi lo concede?

Chiunque può richiedere un mutuo, ad esempio i giovani che hanno bisogno di denaro per comprare la prima casa.
Per ottenerlo è necessario dimostrare di essere in grado di restituire nel tempo la somma dovuta.
Lo concedono le banche e altri operatori finanziari.
Per semplicità, in questa Guida li chiamiamo tutti "intermediari".

3 passi per scegliere il mutuo

1. Alcune cose da chiarire subito

Quanto posso chiedere?
In generale, l'intermediario concede un importo che non supera l'80% del valore dell'immobile, valore stabilito in base alla perizia effettuata da un esperto.
A volte gli intermediari concedono mutui che vanno anche oltre l'80% del valore dell'immobile, ma in questi casi richiedono maggiori garanzie e spesso condizioni meno favorevoli per il cliente.

Quale rata mi posso permettere?
Prima di chiedere il mutuo è opportuno valutare attentamente il proprio reddito, anche in prospettiva, e la propria disponibilità mensile al netto delle spese fisse.
È bene che la rata non superi un terzo del reddito disponibile, per poter far fronte alle spese correnti, a spese impreviste e a possibili riduzioni di reddito (malattia, infortunio, licenziamento).

Quanto mi costa il mutuo?
La principale componente del costo è costituita dagli interessi, che sono il compenso per il prestito erogato e dipendono anche dalla durata del mutuo.
Agli interessi si aggiungono altri costi, tutti indicati nel Foglio Informativo disponibile presso l'intermediario e sul suo sito web.
Nella pianificazione delle spese si deve inoltre tenere conto delle spese notarili e delle imposte.

Quale durata mi conviene?
La durata del mutuo, concordata tra cliente e intermediario e definita nel contratto, incide sull'importo della rata.
A parità di importo del finanziamento e di tasso di interesse (> Il mutuo dalla A alla Z), quanto più breve è la durata, tanto più alte sono le rate ma più basso l'importo dovuto per gli interessi; quanto più lunga è la durata, tanto maggiore è l'importo dovuto per gli interessi ma più leggere le rate.

Esempio

Prendiamo un mutuo di importo pari a 100.000 euro, con un tasso fisso del 5,5%.

Ipotizzando una durata di 10 anni, il cliente pagherà rate mensili di 1.085 euro, restituendo all'intermediario il capitale, più 30.232 euro di interessi.

A parità di condizioni, se la durata fosse di 20 anni, la rata sarebbe più bassa (688 euro) ma gli interessi complessivamente pagati sarebbero maggiori (65.093 euro).

2. Orientarsi tra i mutui

I principali tipi di mutuo

Mutuo a tasso fisso

Il tasso di interesse resta quello fissato dal contratto per tutta la durata del mutuo.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire sin dal momento della firma del contratto.
A fronte di questo vantaggio l'intermediario spesso applica condizioni più onerose rispetto al mutuo a tasso variabile.

Mutuo a tasso variabile

Il tasso di interesse può variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento, di solito un tasso di mercato o di politica monetaria.
Il rischio principale è l'aumento imprevedibile dell'importo o del numero delle rate.
A parità di durata, i tassi variabili all'inizio sono più bassi di quelli fissi, ma possono aumentare nel tempo, facendo così aumentare le rate, anche in misura consistente.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Mutuo a tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze fisse e/o a determinate condizioni indicate nel contratto. Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile. Questa flessibilità può comportare un tasso maggiore.
Il tasso misto è consigliabile a chi, al momento della stipula, preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso.

Mutuo a due tipi di tasso

Il mutuo è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile.
Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno.

Mutuo a tasso agevolato

In alcuni casi gli enti pubblici possono contribuire al pagamento degli interessi del mutuo.

Altri elementi da considerare

Parametro di riferimento e spread

Il tasso di interesse è determinato in base a parametri fissati sui mercati monetari e finanziari, cui l'intermediario aggiunge una maggiorazione, detta *spread*, che rappresenta la differenza tra il parametro di riferimento e il tasso effettivamente applicato.
Di solito il parametro di riferimento per il tasso fisso è l'Eurirs (> Il mutuo dalla A alla Z), per il tasso variabile i parametri di riferimento sono l'Euribor (> Il mutuo dalla A alla Z) oppure il tasso ufficiale fissato dalla Banca Centrale Europea.

Imposte e agevolazioni fiscali

Se il mutuo è concesso da una banca, il cliente paga un'imposta pari al 2% dell'ammontare complessivo, o allo 0,25% nel caso di acquisto della "prima casa".
L'imposta è trattenuta direttamente dalla banca, per cui la somma percepita dal cliente è inferiore all'importo concesso.

Se il mutuo è concesso da un'impresa non bancaria, per esempio una società finanziaria, le condizioni sono meno favorevoli (per le agevolazioni fiscali sui mutui > www.agenziaentrate.gov.it).
Ci possono poi essere altre imposte legate all'iscrizione dell'ipoteca o ad altri adempimenti.

Gli interessi pagati per un mutuo ipotecario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale sono detraibili dall'Irpef. L'importo e le condizioni per la detrazione sono fissati dalla legge.
Per approfondimenti: chiedere informazioni all'intermediario, consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it oppure contattare il call center 848.800.444.

Altri costi

Al tasso di interesse e alle imposte vanno aggiunti:

- il compenso all'intermediario per le spese di istruttoria (> Il mutuo dalla A alla Z), che può essere calcolato sia in misura fissa sia in misura percentuale sull'ammontare del finanziamento
- le spese di perizia, che possono essere richieste per la valutazione dell'immobile da ipotecare
- le spese notarili per il contratto di mutuo e l'iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari
- il costo del premio di assicurazione a copertura di danni sull'immobile ed eventualmente dei rischi legati a eventi relativi alla vita del cliente che potrebbero impedirgli di rimborsare il prestito
- altre spese: commissione annua di gestione pratica, spese incasso rata, spese invio comunicazioni (l'elenco completo delle spese è nel Foglio Informativo).

Qualora si decidesse di ricorrere a un mediatore creditizio, è importante informarsi prima sul compenso richiesto, che potrebbe essere alto.

Piano di ammortamento

È importante, per i mutui che sono o potrebbero rimanere a tasso fisso per tutta la durata del contratto, chiedere all'intermediario di poter esaminare il piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento è il progetto di restituzione del debito.

Il piano stabilisce la data entro la quale tutto il debito deve essere pagato, la periodicità delle singole rate (mese, trimestre, semestre) e i criteri per determinare l'ammontare di ogni rata.

La rata è composta da due elementi:

- quota capitale, cioè l'importo del finanziamento restituito
- quota interessi, cioè l'interesse maturato.

Esistono diversi meccanismi di restituzione del finanziamento.

In Italia, il piano di ammortamento più diffuso è il metodo cosiddetto "francese": la rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.

All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota capitale aumenta.

La variazione della composizione della rata in quota capitale e quota interessi può incidere sulle detrazioni fiscali, il cui importo può quindi cambiare di anno in anno.

Esempio

Consideriamo ancora un prestito di 100.000 euro al tasso fisso del 5,5%, con un piano di ammortamento di 10 anni e con rate mensili.

La rata da pagare sarà sempre di 1.085 euro.

Mentre nella prima rata la quota capitale è di 627 euro e la quota interessi di 458 euro, nell'ultima la quota capitale sarà di 1.080 euro e la quota interessi di 5 euro.

Tre passi per scegliere il mutuo

3. Prima di decidere

Scegliere il tipo di tasso (fisso, variabile, misto, doppio)

È importante valutare vantaggi e svantaggi del tipo di tasso alla luce della propria situazione economica e delle condizioni del mercato, considerando i loro possibili sviluppi nel tempo.

È utile per questo richiedere il Foglio Comparativo, in cui ogni intermediario deve illustrare tutte le caratteristiche dei mutui che offre.

Confrontare le offerte di più intermediari

I tassi e le condizioni offerti dai diversi intermediari possono variare, anche di molto.
Oggi quasi tutti gli intermediari hanno un sito internet sul quale pubblicano il Foglio Comparativo e il Foglio Informativo di ciascun mutuo: è quindi possibile confrontare le offerte con tutta la calma necessaria.

Su internet esistono anche motori di ricerca che offrono guide e suggeriscono i mutui più adatti alle esigenze di ciascuno.
Naturalmente è sempre possibile richiedere i documenti informativi direttamente all'intermediario, per esempio allo sportello della banca.

Un importante elemento da valutare e confrontare è il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), che tutti gli intermediari devono pubblicare per legge sui Fogli Informativi.

Il TAEG è una sintesi del costo complessivo del mutuo, che comprende il tasso di interesse (e quindi anche lo *spread* applicato dall'intermediario) e le altre voci di spesa (ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata).

Selezionare gli intermediari cui richiedere una proposta personalizzata

I documenti informativi indicano le condizioni secondo uno schema standard. Sulla base della propria situazione personale, il cliente può ottenere condizioni più favorevoli.

Nell'esaminare le proposte, fare molta attenzione a:

- *spread*
- **TAEG**
- **piano di ammortamento**
- **tutte le voci di spesa**
- **tempi per la concessione** (devono essere compatibili con quelli necessari per l'acquisto dell'immobile)
- **risparmio fiscale**, che può variare a seconda della composizione delle rate (quota capitale e quota interessi) stabilita nel piano di ammortamento.

Dalla richiesta alla stipula

L'istruttoria

Con l'istruttoria l'intermediario verifica il reddito, il patrimonio e le garanzie offerte dal cliente per valutare la sua capacità di rimborso nel tempo.

I documenti

Ogni intermediario ha le sue procedure, ma in genere i documenti da presentare riguardano:

> informazioni anagrafiche, quali età, residenza, stato civile, eventuali convenzioni patrimoniali stipulate fra i coniugi

> informazioni che certificano la capacità di reddito:
- per i **lavoratori dipendenti**, la dichiarazione del datore di lavoro che attesta l'anzianità di servizio, almeno l'ultimo cedolino dello stipendio e la copia del modello CUD (oppure il modello 730 o il modello Unico)
- per i **lavoratori autonomi** o i **liberi professionisti**, le ultime dichiarazioni dei redditi, l'estratto della Camera di Commercio Industria e Artigianato, l'attestato di iscrizione all'albo se professionisti

> informazioni relative all'immobile, per esempio la copia del "compromesso" di vendita, la planimetria, il certificato di abitabilità, l'ultimo atto di acquisto o la dichiarazione di successione.

Le garanzie

La prima garanzia che l'intermediario richiede è l'ipoteca (> Il mutuo dalla A alla Z), che gli dà il diritto di far vendere il bene se il cliente non può restituire il finanziamento.
Per determinare il valore dell'immobile, e quindi della garanzia, l'immobile viene prima sottoposto a una perizia.
Il cliente può abitare nell'immobile ipotecato e può affittarlo. Venderlo può essere più complicato.

Il finanziatore potrebbe richiedere altre garanzie oltre l'ipoteca, per esempio quando il cliente ha un reddito basso rispetto alle rate, non ha un lavoro stabile o chiede un mutuo per un ammontare superiore all'80% del valore dell'immobile.
Tra le garanzie più diffuse c'è la fideiussione, rilasciata da un soggetto diverso dal cliente che richiede il mutuo.
Con la fideiussione il garante risponde della restituzione dell'intero finanziamento con tutti i suoi beni.

I tempi

I tempi per ottenere il mutuo, cioè quelli che intercorrono tra la presentazione della documentazione e l'effettiva erogazione della somma, oscillano di solito dai 30 ai 60 giorni.

I principali passi:
> richiesta e presentazione dei documenti
> valutazione del reddito
> perizia tecnica e relazione notarile
> delibera finale sulla concessione del finanziamento
> firma del contratto
> erogazione del mutuo.

Il cliente può scegliere il notaio a cui rivolgersi. Il mutuo di solito non viene erogato il giorno della firma del contratto ma solo dopo alcuni giorni, quando secondo la legge l'ipoteca ha normalmente raggiunto un maggior grado di sicurezza.
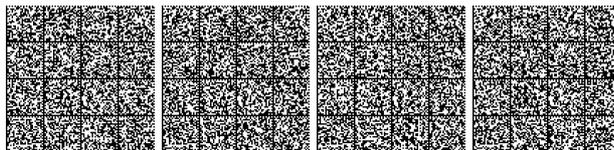
i diritti del cliente

Al momento di **scegliere**

- Ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia di questa Guida**.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé il **Foglio Informativo**, che illustra caratteristiche, rischi e costi del mutuo.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé il **Foglio Comparativo** con le informazioni generali sui tipi di mutuo garantito da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale offerti dall'intermediario.
- Ottenere gratuitamente e portare con sé una **copia completa del contratto** e/o il **Documento di Sintesi**, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti.
- Avere a disposizione anche sul **sito internet** dell'intermediario il Foglio Informativo e il Foglio Comparativo. Se è possibile concludere il contratto online, avere la copia completa del contratto con il Documento di Sintesi.
- Conoscere il **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) del mutuo.
- Consultare il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) (> Il mutuo dalla A alla Z) previsto dalla "legge antiusura" (legge n. 108/96) sul cartello affisso nei locali dell'intermediario o sul suo sito internet.

Al momento di **firmare**

- Prendere visione del **Documento di Sintesi**, che riporta tutte le condizioni economiche ed è unito al contratto.
- Non avere **condizioni contrattuali** sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi.
- Scegliere il **canale di comunicazione**, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.
- Ricevere una **copia del contratto**, firmato dall'intermediario, e una **copia del Documento di Sintesi**, da conservare.
  Ricevere l'attestazione della conclusione del contratto, la copia dello stesso contratto e del Documento di Sintesi, se la stipula avviene online.

Durante il **rapporto contrattuale**

- Ricevere **comunicazioni periodiche** sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il Documento di Sintesi. Il cliente ha 60 giorni per contestare il rendiconto dal momento in cui lo riceve.
- Ricevere dall'intermediario la proposta di qualunque **modifica delle condizioni contrattuali**, facoltà generalmente prevista nel contratto. La proposta deve arrivare con un preavviso di almeno 30 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro 60 giorni, ponendo fine al contratto.

- **Trasferire il contratto** presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo (è la cosiddetta "portabilità" > Una volta stipulato il mutuo).

- Proseguire il rapporto contrattuale anche nel caso di **ritardo nel pagamento di una rata**, purché il mutuo sia garantito da ipoteca e il ritardo non si verifichi per più di sette volte nel corso del rapporto contrattuale. Altrimenti l'intermediario può anche porre fine al rapporto a causa di tale inadempimento.

- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della **documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni**. La richiesta può essere fatta anche dopo l'estinzione del mutuo.

- **Estinguere in anticipo**, in tutto o in parte, i mutui stipulati per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili destinati all'abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, **senza pagare compensi, né oneri e penali**.
  Per gli altri tipi di mutuo, quando c'è un'ipoteca, è possibile estinguere in anticipo il rapporto contrattuale, in tutto o in parte, pagando un **unico compenso** stabilito dal contratto nel rispetto dei criteri previsti dalla legge.

Dopo la **chiusura**

- Ricevere il **rendiconto**, con il riepilogo di tutte le operazioni effettuate, e il **Documento di Sintesi**.

Le attenzioni ! del cliente

Non indebitarsi troppo per le proprie possibilità.

Il mutuo è un impegno economico importante da sostenere nel tempo, sia per una persona sia per una famiglia.
Già al momento della richiesta, è essenziale valutare se le proprie entrate sono sufficienti per pagare le rate. Durante il periodo del mutuo possono infatti accadere eventi imprevisti che richiedono nuove uscite (spese mediche, per la casa, per i figli) oppure che fanno diminuire le entrate (perdita del lavoro, cassa integrazione, malattie).
Prima di ogni ulteriore richiesta di mutuo o finanziamento, considerare sempre se non ci si stia indebitando troppo.

Verificare che il tasso applicato non sia usurario.

Al momento della stipula il tasso di interesse non può superare la soglia dell'usura, una soglia definita dalla Banca d'Italia per conto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicata sul sito (> www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Tassi).
Se nel contratto sono stati stabiliti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

Pagare le rate con puntualità, perché le conseguenze possono essere anche gravi.

Se non si pagano con puntualità le rate, l'intermediario applica gli interessi di mora, che si aggiungono alle somme dovute.
Nei casi più gravi, l'intermediario può ottenere lo scioglimento del contratto.

Se l'intermediario è una banca, questa può sciogliere il contratto per:
- mancato pagamento anche solo di una rata
- ritardo di oltre 180 giorni dalla scadenza nel pagamento anche di una sola rata
- ritardo (tra il 30° e il 180° giorno dalla scadenza) nel pagamento della rata per più di sette volte.

Lo scioglimento del contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.

Se il cliente non può saldare il debito, l'intermediario può ottenere il pignoramento dell'immobile ipotecato e la sua vendita all'asta. Se c'è un fideiussore, anche lui è tenuto a rimborsare quanto dovuto. L'intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.

In caso di difficoltà a pagare le rate, cercare subito una soluzione con l'intermediario.

Se il cliente non riesce a pagare sempre e con puntualità le rate del mutuo, è consigliabile che si rivolga all'intermediario per cercare insieme una soluzione.

Le soluzioni possibili:
- la rinegoziazione del mutuo, per allungare la durata complessiva del finanziamento e avere così rate più basse
- la sospensione temporanea dei pagamenti, per superare il momento di difficoltà

In caso di difficoltà a pagare il mutuo, evitare di rivolgersi a operatori non iscritti negli albi previsti dalla legge.

Nei casi stabiliti dalla legge, si può ricorrere ai fondi pubblici di sostegno quali:
- Fondo di prevenzione dell'usura
- Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

> Abitazione principale
La casa in cui il cliente o i suoi familiari "dimorano abitualmente", cioè vivono. Si tratta di una definizione ripresa dalla legislazione fiscale e utilizzata dal fisco per determinate agevolazioni sulle imposte.

> Ammortamento
Procedimento di estinzione graduale di un prestito mediante il pagamento periodico di rate secondo un piano detto, appunto, "piano di ammortamento".

> Estinzione anticipata
Chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.

> Euribor (Euro Interbank Offered Rate)
Tasso interbancario definito a livello europeo, che può essere utilizzato come riferimento per i mutui a tasso variabile.

> Eurirs (Euro Interest Rate Swap) o Irs
Tasso interbancario definito a livello europeo che può essere utilizzato come riferimento per i mutui a tasso fisso.

> Fideiussione
L'impegno a garantire personalmente al creditore il pagamento di un debito altrui. La garanzia è personale perché il creditore può rivalersi sull'intero patrimonio del garante.

> Ipoteca
Diritto di garanzia su un determinato bene, normalmente un immobile.
Il proprietario, che ha richiesto il mutuo, può continuare ad abitarvi, affittarlo o venderlo.
Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.

> Perizia
La relazione effettuata da un tecnico, indicato o accettato dall'intermediario, che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.

> Portabilità
Operazione che consente al cliente di estinguere il proprio mutuo e di stipularne uno nuovo presso un altro intermediario, senza il consenso dell'intermediario originario.
La legge prevede che siano completamente gratuite sia la chiusura del vecchio contratto di mutuo che la concessione del nuovo finanziamento.

> Rata
Pagamento che il cliente effettua periodicamente, secondo cadenze stabilite nel contratto (mensili, trimestrali, semestrali, annuali), per restituire la somma presa a prestito. La rata è generalmente composta da una quota capitale, cioè il rimborso della somma prestata, e da una quota interessi, costituita dagli interessi dovuti per il mutuo.

> Relazione notarile
Documento in cui il notaio certifica che il venditore è effettivamente il proprietario e che sull'immobile da ipotecare non ci sono vincoli, ad esempio un'altra ipoteca.

> Rinegoziazione
Operazione con la quale sono modificati uno o più elementi del contratto originario, ad esempio la durata del mutuo, il sistema di indicizzazione, il parametro di riferimento, lo *spread* o le commissioni legate al mutuo.
Come la portabilità, anche questa operazione è completamente gratuita.

> Spese di istruttoria
Il rimborso chiesto dall'intermediario per le pratiche e le formalità necessarie all'erogazione del mutuo.

> Spread
La differenza fra il tasso di riferimento (per esempio l'Euribor o l'Eurirs) e il tasso di interesse applicato.

> TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Il TAEG è un termine di confronto molto utile, soprattutto per i mutui a tasso fisso, e deve essere sempre indicato nella documentazione contrattuale.

> Tasso a regime
A fini commerciali, gli intermediari possono offrire interessi particolarmente vantaggiosi nei primi mesi del mutuo ("tasso di ingresso") e rimandare a un momento successivo all'erogazione la determinazione definitiva del tasso, detto appunto "tasso a regime".

La differenza tra tasso di ingresso e tasso a regime può essere anche consistente.
È quindi importante fare molta attenzione al carattere temporaneo delle agevolazioni e ai criteri che determineranno il tasso a regime.

> Tasso di interesse
L'indice, espresso in percentuale, della misura del compenso (interessi) che spetta all'intermediario per l'erogazione del finanziamento.

> TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio)
Tasso pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura.
Per verificare se un tasso è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dall'intermediario non sia superiore.
Il TEGM è pubblicato sul cartello affisso nei locali dell'intermediario o sul suo sito internet.

Memo mutuo

- ☐ Stimo il mio reddito disponibile, al netto delle spese fisse.
- ☐ Calcolo la rata mensile che mi posso permettere di pagare, pari a circa un terzo del mio reddito disponibile.
- ☐ Mi oriento sul tipo di tasso e la durata del mutuo, anche in relazione alla mia situazione economica di oggi e a quella che mi aspetto in futuro.
- ☐ Mi faccio aiutare dai motori di ricerca specializzati nella scelta dei mutui.
- ☐ Mi procuro dagli intermediari i Fogli Comparativi e i Fogli Informativi sui mutui ed esamino con calma le diverse proposte.
- ☐ Confronto le offerte, anche con l'aiuto del TAEG.
- ☐ Seleziono una rosa di intermediari e chiedo loro una proposta personalizzata.
- ☐ Esamino le proposte tenendo conto del tasso e di tutti i costi (spese notarili, imposte).
- ☐ Valuto se i tempi per la concessione del mutuo sono compatibili con i tempi per l'acquisto della casa.
- ☐ Esamino il piano di ammortamento, anche in relazione al risparmio fiscale anno per anno.
- ☐ Controllo che le condizioni contrattuali non siano sfavorevoli rispetto a quelle indicate nel Foglio Informativo.
- ☐ Verifico che il tasso indicato non sia usurario.
- ☐ Compio la mia scelta e preparo la documentazione che l'intermediario mi richiede.
- ☐ Quando il contratto è pronto, prima di firmare, posso ottenerne gratuitamente una copia completa da rileggere con calma.

Solo a questo punto posso firmare.

Chiarimenti? Reclami?
I contatti utili

Per ogni informazione utile il cliente può anche rivolgersi all'eventuale call center dell'intermediario indicato nella pagina accanto.

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario anche per lettera raccomandata A/R o per email. Gli indirizzi sono indicati nella pagina accanto.

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, il cliente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (> www.arbitrobancariofinanziario.it).

Una volta stipulato il mutuo

Se la rata è troppo alta:

- Si può chiedere allo **stesso intermediario** se è disponibile a rinegoziare le condizioni del mutuo (ad esempio: tipologia di tasso, *spread*, durata). In questo caso non è necessario l'intervento del notaio perché resta valida l'ipoteca originaria.
- In qualunque momento è possibile trasferire il finanziamento presso un **altro intermediario**, senza alcuna spesa o penalità.
  È la cosiddetta "portabilità", che consente di estinguere il mutuo utilizzando la stessa somma concessa da un nuovo intermediario e mantenendo l'ipoteca originaria. La somma verrà rimborsata alle condizioni concordate con il nuovo intermediario. Il cliente **non ha un diritto a ottenere il nuovo finanziamento**. Se però gli viene concesso, il vecchio intermediario non può impedire o rendere difficile il trasferimento del mutuo. Il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio: commissioni, spese, oneri o penali), né per l'estinzione del mutuo con il vecchio intermediario né per la concessione del nuovo finanziamento.

Per approfondimenti si può consultare l'iniziativa **CambioMutuo** di PattiChiari sul sito **www.pattichiari.it** o richiederne la guida all'intermediario.

pagina personalizzabile dall'intermediario
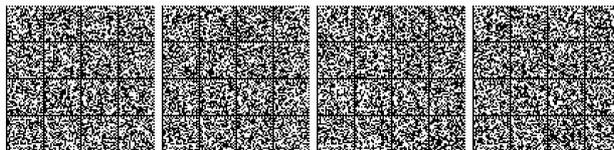
La Banca d'Italia è la banca centrale dello Stato italiano.

Tra i suoi obiettivi:
- assicurare la trasparenza dei servizi bancari e finanziari
- migliorare le conoscenze finanziarie dei cittadini
- aiutarli a conoscere i prodotti più diffusi e a fare scelte consapevoli.

Le guide *in parole semplici* fanno parte di questo impegno.

www.bancaditalia.it

Guida aggiornata al 30 novembre 2009

09A14375

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-277) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
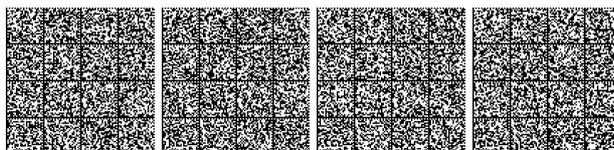
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.